



CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 19 del 12/03/2026.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

L'anno duemilaventisei addì 12 del mese di Marzo alle ore 17:03, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale convocato con avviso del 6 Marzo 2026 (P.G.N. 40503).

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
POSSAMAI GIACOMO	P		MARCHETTI ALESSANDRO	P	
BARDIN MASSIMO	P		NACLERIO NICOLO'		A
BASSANELLO CECILIA	P		NOTARANGELO STEFANO	P	
BEZ GIACOMO	P		PILAN MATTIA	P	
BURLINA MAURO		A	PIZZOLATO ELIA	P	
COLOMBARA RAFFAELE	P		PONCATO LUCA	P	
CONSOLARO LUISA	P		PORELLI VALERIA	P	
CONTE GIORGIO	P		RESTUCCIA BEATRICE GIULIA	P	
CORBETTI MARTINA		A	RIZZINI LORENZA	P	
DALLA NEGRA MICHELE		A	RUCCO FRANCESCO		A
DAL PRA CAPUTO STEFANO	P		SIOTTO SIMONA		A
DANCHIELLI IVAN		A	SORRENTINO VALERIO	P	
GHIOTTO BENEDETTA	P		TONELLO ANGELO	P	
GIACOMIN DAVIDE	P		ZARAMELLA MASSIMILIANO	P	
GRIMALDI IDA	P		ZOCCA LILIANA	P	
MALTAURO JACOPO		A	ZOCCA MARCO		A
MARAN SARA	P				

Presenti: 24 - Assenti: 9

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, dott. Massimiliano Zaramella.

Partecipa: il Vicesegretario Generale, avv. Carrucciu Gian Luigi.

Sono designati a fungere da **scrutatori**, per la seduta odierna, i consiglieri sigg.: Sara Maran, Alessandro Marchetti, Nicolò Naclerio.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti **assessori**: Cristina Balbi, Sara Baldinato, Ilaria Fantin, Leonardo Nicolai, Leone Zilio.

Durante la trattazione e prima della votazione dell'oggetto, entrano i cons. Dalla Negra, Naclerio, Rucco e Zocca M.; esce il cons. Sorrentino (presenti 27).

Entrano gli Assessori Sala e Selmo.

Escono gli Assessori Fantin, Nicolai e Zilio.

Prima della votazione dell'immediata eseguibilità del provvedimento, escono i cons. Dalla Negra, Porelli, Rucco e Zocca M. (presenti 23).

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso quanto segue:

la società Valore Città AMCPS Srl (di seguito AMCPS), è partecipata al 100% dal Comune di Vicenza, e a far data dal 01/01/2021, ha, con affidamento diretto *in house*, la gestione dei seguenti servizi: neve, verde pubblico, strade, segnaletica luminosa, segnaletica orizzontale e verticale, gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, affissioni, patrimonio abitativo e servizi cimiteriali.

La Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22/12/2025, nella sezione dedicata agli indirizzi delle società partecipate, riporta per AMCPS quanto segue:

“Nel recente passato sono state attivate da parte della società specifiche interlocuzioni con alcuni comuni contermini alla Città volte a valutare la possibilità di erogare anche a loro, in regime di affidamento in house, i servizi realizzati da AMCPS. Detti scambi sono risultati proficui ed alcuni comuni hanno manifestato il potenziale interesse a sottoscrivere una quota del capitale sociale della società ed entrare così nella compagine societaria; ciò garantirebbe al neo Comune socio di beneficiare di alcuni servizi, strumentali e di rilevanza economica ex TUSP, ritenuti essenziali, quali ad esempio la manutenzione del verde, la gestione dei cimiteri, la manutenzione delle strade, la segnaletica stradale, etc.

Tale processo andrebbe a concretizzare le già forti relazioni tra il Comune di Vicenza e i comuni contermini, le quali porterebbero ad una sostanziale condivisione di infrastrutture, servizi, risorse e progettualità, oltre che ad una efficiente e comune risposta in caso di situazioni di emergenza.

Per la società AMCPS, detto percorso porterebbe ad una concreta crescita dimensionale, il cui bacino di utenza potrebbe passare dagli attuali circa 110.000 abitanti a potenziali 250.000 abitanti serviti, ottenendo così adeguate economie di scala nell'interesse pubblico. La crescita dimensionale che la società potrebbe registrare in caso di ampliamento della propria compagine sociale andrebbe a garantire:

- *maggiori efficienze nei servizi erogati, legate al raggiungimento di economie di scala e al maggior grado di copertura dei costi fissi;*
- *maggiori possibilità di investimento ed innovazione;*
- *un sensibile miglioramento nei rapporti sia tra enti territorialmente limitrofi sia nei confronti della cittadinanza;*
- *la possibilità di erogare servizi con standard qualitativi già riconosciuti a beneficio della comunità anche nel futuro;*
- *il supporto di un unico operatore in caso di necessità di pronto intervento.*

Il potenziale ingresso di nuovi comuni soci potrebbe realizzarsi mediante un aumento di capitale sociale di AMCPS ai sensi dell'art. 2481-bis codice civile. Detto aumento sarà riservato ai comuni che abbiano manifestato l'interesse ad entrare nella compagine sociale di AMCPS”.

Tale processo di integrazione costituisce attuazione di quanto già approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 300 del 24/12/2024, con la quale si prende atto del Documento Programmatico

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

d'Area 2024-2028 adottato dal Tavolo di concertazione dell'Intesa programmatica d'Area delle Risorgive durante la seduta del 10 dicembre 2024, demandando al Sindaco la firma del testo consolidato del Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'IPA Risorgive, sottoscritto in data 13/11/2008 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Una delle linee tematiche e di azione del documento di programmazione di area (DPA 2024/2028) di IPA Risorgive ha per oggetto la "GRANDE VICENZA", qualificato come "Obiettivo Trasversale 1 / OT1 – Servizi comuni – sperimentare modelli integrati per una "Grande Vicenza".

Linee di azione trasversali:

1. progettare modelli di servizio integrati a partire da trasporti, manutenzione e gestione del territorio, asili e scuole, gestione delle emergenze;
2. promuovere comunità energetiche rinnovabili;
3. attivare comunità digitali e culturali.

Descrizione: superare le criticità di sistema, derivanti da un'eccessiva frammentazione e disomogeneità dei servizi erogati alla cittadinanza, rappresenta un obiettivo prioritario che la Città di Vicenza ed i comuni contermini intendono perseguire, avviando un percorso di analisi dei fabbisogni finalizzato all'adozione di politiche di gestione condivisa di servizi di interesse comune. L'adozione di politiche integrate e condivise, rappresenta presupposto fondamentale per offrire alla cittadinanza l'accesso a servizi di qualità, garantendo l'applicazione di un efficace modello gestionale. Tale linea di azione ha una natura di carattere trasversale al perseguimento dei primi tre obiettivi strategici di area vasta, la cui sperimentazione verrà attivata in seno ad un Tavolo di coordinamento istituzionale tra la Città di Vicenza ed i comuni contermini, aperto anche ai comuni della prima cintura del capoluogo appartenenti ad altre IPA, per poi essere successivamente aperto ed esteso a tutta l'area vasta delle Risorgive.

Con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 24/04/2025 è stato approvato il Protocollo d'intesa per il coordinamento istituzionale dei comuni contermini per la gestione di servizi comuni (obiettivo trasversale del DPA 2024-2028 di IPA Risorgive) di interesse della Città di Vicenza e dei comuni contermini, in considerazione della continuità geografica e delle numerose connessioni a diverso livello già esistenti, al fine di operare secondo il metodo della concertazione e del dialogo permanente, avviando azioni sovracomunali per la sperimentazione e l'attuazione di modelli integrati di gestione dei servizi comuni.

Con nota PGN 32612/2026 (**allegata**), l'Amministratore unico di AMCPS srl ha presentato una relazione illustrativa sull'operazione di allargamento della compagine societaria, ed una proposta di revisione dello Statuto.

L'operazione presenta i seguenti vantaggi per i soggetti coinvolti, in quanto:

- dal lato del Comune di Vicenza il progetto consentirebbe un miglioramento nella gestione aziendale e nelle performance della partecipata rimanendo Socio detentore della maggioranza assoluta del capitale sociale di AMCPS e comunque beneficiario dei servizi svolti dalla stessa;
- dal lato di AMCPS, detto percorso porterebbe ad una concreta crescita dimensionale, il cui bacino di utenza potrebbe passare dagli attuali circa 110.000 abitanti ad un raddoppio degli abitanti serviti, ottenendo così adeguate economie di scala nell'interesse pubblico;
- dal lato dei comuni entranti, questi affiderebbero l'esecuzione di alcuni servizi in loro favore ad un unico operatore economico esperto già in possesso di caratteristiche che ne garantiscono

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

la corretta e conveniente esecuzione.

Il potenziale ingresso di nuovi comuni soci può realizzarsi mediante un aumento di capitale sociale ex art. 2481-bis del C.C. destinato ai comuni che abbiano manifestato l'interesse ad entrare nella compagine sociale di AMCPS.

L'aumento di capitale avrà le seguenti caratteristiche:

scindibile (ai sensi dell'art. 2481 – bis, comma 3 del Codice Civile) ossia, in deroga al regime ordinario previsto dal Legislatore secondo cui l'aumento di capitale diventa efficace solo se integralmente sottoscritto, nella delibera assembleare della società sarà prevista la possibilità di una sottoscrizione anche parziale dell'aumento di capitale entro un termine stabilito. Pertanto, nel nostro caso di specie, se entro il termine stabilito dalla presente delibera assembleare la sottoscrizione del capitale sociale non dovesse essersi completata, il capitale risulterà aumentato per l'importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

progressivo ovvero che le partecipazioni sottoscritte e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali siano attribuite ai sottoscrittori al momento stesso della sottoscrizione, salvi sempre effetti di cui all'art. 2436 Codice Civile;

riservato ai Comuni che manifesteranno entro il termine del 31/10/2026, lo specifico interesse a divenire soci della Società;

con la **rinuncia al diritto di opzione** dell'attuale socio unico, al fine di consentire l'ingresso dei nuovi soci.

La relazione contiene anche una perizia di stima del valore della società (**Allegato B**) da cui si rileva che il valore del patrimonio netto della società al 31/12/2024 ammonta ad euro 8.900.000.

Dal confronto di tale valore con quello contabile (Patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024) pari a circa 3,7 Milioni, emerge un differenziale positivo / plusvalore di oltre 5 Milioni di Euro: il valore della società, certificato da specifica perizia, è quindi pari a circa 2,5 volte il valore contabile della stessa.

Tale rapporto consente di determinare il sovrapprezzo della quota oggetto di sottoscrizione dei futuri comuni soci.

Al fine di agevolare l'ingresso dei nuovi soci, l'Amministratore di AMCPS propone di fissare in 1 (uno) Euro ad abitante (dato calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente all'ingresso nella società), il valore di sottoscrizione del capitale sociale per cui, l'aumento di capitale teorico ammonterebbe ad euro 100.000.

Pertanto l'aumento del capitale sociale deliberato a beneficio dei comuni entranti risulterebbe pari teoricamente all'**1,11%** corrispondenti ad Euro 25.925 di capitale sociale, ed una riserva di sovrapprezzo di euro 74.075, per un valore complessivo di sottoscrizione pari ad euro 100.000;

Ritenuto necessario, al fine di realizzare tale operazione di apportare alcune modifiche all'attuale Statuto sociale (**Allegato C**), in particolare:

Oggetto sociale (art. 2): aggiornamento ed ampliamento delle attività con lo scopo di consentire la possibilità di erogare ulteriori servizi in favore dei soci, senza precludere la possibilità di esercitare le medesime attività in favore di soggetti terzi (non soci);

Durata (art. 4): la durata viene fissata dal 2050 al 2099;

Capitale sociale e Quote (art. 5): viene normato l'ingresso ed i requisiti dei nuovi soci, nonché le modalità di trasferimento delle quote;

Finanziamenti e strumenti finanziari (art. 6): al fine di consentire lo sviluppo delle attività della società;

Delibere assembleari (art. 8): è stato previsto che, ad eccezione di delibere aventi specifici oggetti riportati nell'articolo, l'assemblea sarà validamente costituita con la presenza dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale (*quorum costitutivo*) e delibererà a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato (*quorum deliberativo*);

Controllo analogo congiunto (art. 12): istituzione di un Comitato per il controllo analogo congiunto da parte dei comuni soci. Il Comitato esercita le funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo della società, garantendo così un controllo preventivo, concomitante e a posteriori.

Con riferimento al percorso tracciato, AMCPS srl ed il Comune di Vicenza hanno già ricevuto dai comuni di Bolzano Vicentino, Dueville, Longare e Torri di Quartesolo la rispettiva manifestazione di interesse. Gli stessi comuni costituiscono, per le loro dimensioni e localizzazione, punto di connessione attrattivo per l'allargamento equilibrato agli altri comuni limitrofi o intermedi.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vicenza (**Allegato D**);

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Visto l'allegato parere espresso dalla Prima Commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali, Finanze e Partecipate", nella seduta del 9 marzo 2026;

Tutto ciò premesso,

Intervenuto il cons. Marchetti, in qualità di Consigliere delegato in materia di Società partecipate, per fornire ulteriori chiarimenti alla presentazione;

A seguito di discussione (intervenuto il cons. Zocca M.);

Intervenuto il Presidente del Consiglio comunale;

Proseguito con la discussione (intervenuti i cons. Rucco, Bassanello, Naclerio e Colombara);

Intervenuto il Sindaco;

Intervenuto nuovamente il cons. Marchetti;

Intervenuti, per dichiarazione di voto sull'oggetto, i cons. Zocca M., a nome del gruppo consiliare Forza Italia, Pizzolato, a nome del gruppo consiliare Civici per Vicenza, Bez, a nome del

gruppo consiliare Partito Democratico, Rucco, a nome del gruppo consiliare Fratelli d'Italia, Colombara, a nome del gruppo consiliare Per una Grande Vicenza e Notarangelo, a nome del gruppo consiliare Impegno per Vicenza;

Intervenuto nuovamente il Sindaco;

Proceduto alla **votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico della proposta in oggetto**, con il seguente esito:

Presenti	27	
Astenuti	2	Dalla Negra, Notarangelo
Votanti	25	
Favorevoli	19	Bardin, Bassanello, Bez, Colombara, Consolaro, Dal Pra Caputo, Ghiotto, Giacomini, Grimaldi, Maran, Marchetti, Pilan, Pizzolato, Poncato, Possamai, Restuccia, Rizzini, Tonello, Zaramella
Contrari	6	Conte, Naclerio, Porelli, Rucco, Zocca L., Zocca M.

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione dell'Amministratore Unico della società AMCPS srl, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), volta ad illustrare le condizioni economiche ed il progetto di fattibilità tecnica del percorso di allargamento della compagine societaria;
2. di prendere atto della perizia della società Valore Città AMCPS srl al 31/12/2024, elaborata dal dott. Campana, (**Allegato B**), rispetto alla quale il valore societario alla riferita data è stimato in € 8.900.000,00.= ;
3. di approvare le modifiche statutarie della società Valore Città AMCPS srl, come riportate nell'**allegato C** della presente deliberazione facente parte integrante e sostanziale, contenente il quadro sinottico delle variazioni dello Statuto;
4. di dare l'indirizzo affinché l'aumento di capitale sia scindibile e progressivo così come riportato nelle premesse;
5. di approvare la proposta dell'Amministratore della Società di stabilire la quota richiesta ad ogni Comune per partecipare al capitale sociale della società AMCPS srl, pari ad euro 1,00 (un euro) per abitante, calcolato sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente all'adesione;
6. di stabilire che i comuni interessati all'adesione al processo di allargamento della compagine societaria di AMCPS srl debbano far pervenire alla società AMCPS srl e al Comune di Vicenza la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione ed adesione alle condizioni fissate con la presente deliberazione entro il 31/10/2026;
7. di autorizzare il Rappresentante del Comune di Vicenza in assemblea di Valore Città AMCPS Srl ad esprimere parere favorevole all'operazione in oggetto e alla sottoscrizione dei documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati;
8. di dare atto che oltre a quanto indicato il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

Con separata votazione in **forma palese a mezzo di procedimento elettronico**, di seguito riportata, la presente deliberazione è **dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di avviare il percorso funzionale agli obiettivi illustrati nella presente deliberazione:

Presenti	23	
Astenuti	3	Conte, Naclerio, Notarangelo
Votanti	20	
Favorevoli	19	Bardin, Bassanello, Bez, Colombara, Consolaro, Dal Pra Caputo, Ghiotto, Giacomini, Grimaldi, Maran, Marchetti, Pilan, Pizzolato, Poncato, Possamai, Restuccia, Rizzini, Tonello, Zaramella
Contrari	1	Zocca L.

OGGETTO: AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

dott. Massimiliano Zaramella

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vicesegretario Generale

avv. Carrucciu Gian Luigi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L.
ALLARGAMENTO COMPAGINE SOCIETARIA
RELAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO

La presente Relazione intende rappresentare al Comune di Vicenza, socio unico della società Valore Città AMCPS Srl (di seguito, per brevità, **AMCPS**), un'ipotesi di percorso finalizzato all'allargamento della compagine sociale della stessa.

1. Breve presentazione della Società

Cenni storici

AMCPS è una società pubblica interamente partecipata dal Comune di Vicenza; da dicembre 2020, AMCPS si qualifica come società in regime di **in house providing** a cui il suo unico socio ha affidato, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2030, una molteplicità di servizi, strumentali e di rilevanza economica ex TUSP, rientranti nelle tipologie ammesse dalla normativa di riferimento. Come previsto dal vigente Statuto ed in conformità all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, la società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:

- *produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma con pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 193 D. Lgs. 50/2016¹;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di cui all'art. 3, comma I, lettera a), D. Lgs. 50/2016.*

In via meramente esplicativa, la società svolge, in via diretta o mediante organismi partecipati (nelle forme e limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale europea), anche congiuntamente ad altri enti locali in caso di pluralità di soci pubblici, e sulla base di specifico affidamento e contratto di servizio con il/i Comune/i soci, le seguenti attività:

- a. *gestione del verde pubblico;*

¹ Il testo dello Statuto sociale in vigore è anteriore rispetto all'introduzione del Codice dei contratti pubblici ex D. Lgs. 36/2023, attuale normativa di riferimento.

- b. gestione del piano neve;*
- c. gestione elementi funzionali alla circolazione ed arredo urbano;*
- d. servizio di gestione tecnica ed energetica di edifici e strutture comunali,*
- e. servizio di gestione rete acque meteoriche;*
- f. gestione patrimonio immobiliare prevalentemente abitativo di proprietà comunale;*
- g. gestione servizi funebri e cimiteriali;*
- h. gestione impianti semaforici, altri dispositivi luminosi di ausilio alla circolazione e impianti tecnologici di controllo di ZTL e corsie riservate;*
- i. gestione servizio affissione manifesti negli spazi di proprietà comunale;*
- j. servizi di gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;*
- k. realizzazione e gestione di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;*
- l. esercizio delle farmacie comunali;*
- m. prestazione di servizi socio-assistenziali;*
- n. gestione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali, in tutte le sue fasi: le attività di supporto alla riscossione per ogni tipo di tributo, imposta, sanzione amministrativa o retta, nonché ogni attività connessa e complementare indirizzata al supporto delle attività di gestione di entrate tributarie/patrimoniali, comprese quelle dirette al recupero degli insoluti;*
- o. i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, i servizi di pronto intervento e di sistemazione buche, ogni altra attività di manutenzione che possa riguardare le strade, le piazze e i marciapiedi;*
- p. la gestione di impianti sportivi pubblici quali ad esempio piscine, palestre, campi sportivi, strutture polivalenti;*
- q. attività di Esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico. [...]*

Gli organi societari attualmente in carica sono l'Amministratore unico, nella persona del Sig. Angelo Guzzo, ed un Collegio Sindacale; la società ha poi nominato una Società di Revisione ed un Organismo

di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

Nell'anno 2025 la società ha avuto una media di circa n. 82 dipendenti complessivi, suddivisi tra area amministrativa, tecnica e produttiva.

La società effettua in favore del socio unico, Comune di Vicenza, in regime di affidamento diretto, in particolare, i seguenti servizi sul patrimonio comunale:

- a. servizio neve;
- b. servizio strade;
- c. servizio segnaletica orizzontale e verticale;
- d. servizio segnaletica luminosa;
- e. servizio verde pubblico;
- f. gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali;
- g. servizio affissioni;
- h. servizio gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale;
- i. servizi cimiteriali.

La società si occupa di tutte le attività connesse all'erogazione dei sopradescritti servizi, offrendo quindi un "pacchetto completo" che include (i) la gestione amministrativa (ivi comprendendo l'esperimento delle gare d'appalto), (ii) la direzione tecnica, (iii) la gestione informatizzata delle operazioni e (iv) la realizzazione degli interventi sul territorio. AMCPS inoltre agisce a diretto supporto del Comune di Vicenza in situazioni di emergenza (allagamenti, esondazioni, gestione segnaletica, etc.) garantendo reperibilità e pronto intervento.

In ossequio alle previsioni di legge, il Comune di Vicenza esercita sulla società il *controllo analogo ex TUSP*; in particolare, come previsto anche dall'art. 12 dello Statuto della società, detto controllo analogo viene esercitato in forma di:

- a. indirizzo (controllo "ex ante"), in quanto il socio approva preventivamente alcuni atti strategici per la gestione della società;
- b. monitoraggio (controllo "contestuale");
- c. verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli

42, 48 e 50 del TUEL.

La società è soggetta all'obbligo di legge previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016: almeno l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; pur nell'osservanza di tale limite, la società eroga i servizi sopra descritti anche in favore di Enti contermini, previa partecipazione e aggiudicazione di gare di appalto.

La situazione patrimoniale ed economica

La società ha negli anni mantenuto una situazione di assoluto equilibrio sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario, come dimostrato dai relativi bilanci. Si riportano di seguito i dati dello **stato patrimoniale** riclassificato riferibile al quadriennio 2021 - 2024:

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2022	%	Esercizio 2023	%	Esercizio 2024	%
CAPITALE CIRCOLANTE	10.275.298	80,29%	8.613.342	77,85%	8.889.770	78,24%	8.715.596	77,16%
Liquidità immediate	4.449.366	34,77%	3.154.653	28,51%	2.489.692	21,91%	3.466.209	30,69%
Disponibilità liquide	4.449.366	34,77%	3.154.653	28,51%	2.489.692	21,91%	3.466.209	30,69%
Liquidità differite	5.598.115	43,74%	5.232.302	47,29%	6.154.084	54,16%	5.031.702	44,54%
Crediti verso soci		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	5.587.514	43,66%	5.227.536	47,25%	6.149.318	54,12%	5.015.416	44,40%
Crediti immobilizzati a breve termine	4.766	0,04%	4.766	0,04%	4.766	0,04%	4.766	0,04%
Attività finanziarie								0,00%
Ratei e risconti attivi	5.835	0,05%		0,00%		0,00%	11.520	0,10%
Rimanenze	227.817	1,78%	226.387	2,05%	245.994	2,17%	217.685	1,93%
IMMOBILIZZAZIONI	2.522.611	19,71%	2.450.428	22,15%	2.472.069	21,76%	2.580.203	22,84%
Immobilizzazioni immateriali	1.476.896	11,54%	1.465.595	13,25%	1.505.289	13,25%	1.542.004	13,65%
Immobilizzazioni materiali	515.193	4,03%	460.458	4,16%	477.165	4,20%	577.024	5,11%
Immobilizzazioni finanziarie		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine	530.522	4,15%	524.375	4,74%	489.615	4,31%	461.175	4,08%
TOTALE IMPIEGHI	12.797.909	100,00%	11.063.770	100,00%	11.361.839	100,00%	11.295.799	100,00%

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2022	%	Esercizio 2023	%	Esercizio 2024	%
CAPITALE DI TERZI	9.203.005	71,91%	7.443.873	67,28%	7.699.801	67,77%	7.601.802	67,30%
Passività correnti	7.241.310	56,58%	5.223.227	47,21%	5.025.751	44,23%	5.460.449	48,34%

Debiti a breve termine	7.213.961	56,37%	5.144.546	46,50%	4.851.739	42,70%	5.404.779	47,85%
Ratei e risconti passivi	27.349	0,21%	78.681	0,71%	174.012	1,53%	55.670	0,49%
Passività consolidate	1.961.695	15,33%	2.220.646	20,07%	2.674.050	23,54%	2.141.353	18,96%
Debiti a m/l termine		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Fondi per rischi e oneri	856.691	6,69%	1.178.691	10,65%	1.858.691	16,36%	1.438.086	12,73%
TFR	1.105.004	8,63%	1.041.955	9,42%	815.359	7,18%	703.267	6,23%
CAPITALE PROPRIO	3.594.904	28,09%	3.619.897	32,72%	3.662.038	32,23%	3.693.997	32,70%
Capitale sociale	2.310.000	18,05%	2.310.000	20,88%	2.310.000	20,33%	2.310.000	20,45%
Riserve	1.235.786	9,66%	1.284.905	11,61%	1.309.894	11,53%	1.352.041	11,97%
Utile (perdita) dell'esercizio	49.118	0,38%	24.992	0,23%	42.144	0,37%	31.956	0,28%
TOTALE FONTI	12.797.909	100,00%	11.063.770	100,00%	11.361.839	100,00%	11.295.799	100,00%

Dall'analisi dei dati, emerge una **situazione patrimoniale solida** in tutti gli anni oggetto di analisi, con un equilibrio tra il capitale circolante e quello immobilizzato coerente con il profilo societario e la peculiare gestione aziendale. Anche dal lato delle passività si registra un equilibrio (i) nella composizione delle fonti di finanziamento e (ii) nella ripartizione tra passivo corrente e passivo consolidato.

Il **conto economico** riclassificato riferibile al quadriennio 2021-2024 è così rappresentato:

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2022	%	Esercizio 2023	%	Esercizio 2024	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	14.449.187	100,00%	14.168.573	100,00%	13.956.287	100,00%	13.287.158	100,00%
- Consumi di materie prime	968.763	6,70%	925.804	6,53%	939.414	6,73%	851.862	6,41%
- Spese generali	7.692.055	53,24%	7.644.552	53,95%	6.751.289	48,37%	6.917.646	52,06%
VALORE AGGIUNTO	5.788.369	40,06%	5.598.217	39,51%	6.265.584	44,89%	5.517.650	41,53%
- Altri ricavi	371.742	2,57%	523.342	3,69%	484.387	3,47%	684.238	5,15%
- Costo del personale	4.497.470	31,13%	4.435.223	31,30%	4.557.163	32,65%	4.626.345	34,82%
- Accantonamenti	347.000	2,40%	322.000	2,27%	680.000	4,87%		
MARGINE OPERATIVO LORDO	572.157	3,96%	317.652	2,24%	544.034	3,90%	207.067	1,56%
- Ammortamenti e svalutazioni	559.354	3,87%	496.164	3,50%	476.041	3,41%	520.480	3,92%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	12.803	0,09%	-178.512	-1,26%	67.993	0,49%	-313.413	-2,36%
+ Altri ricavi e proventi	371.742	2,57%	523.342	3,69%	484.387	3,47%	684.238	5,15%
- Oneri diversi di gestione	178.668	1,24%	228.345	1,61%	186.699	1,34%	278.867	2,10%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	205.877	1,42%	116.485	0,82%	365.681	2,62%	91.958	0,69%

+ Proventi finanziari	584		263		18.907	0,14%	26.838	0,20%
+ Utili e perdite su cambi								
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	206.461	1,43%	116.748	0,82%	384.588	2,76%	118.796	0,89%
+ Oneri finanziari	-2.570	-0,02%	-7.203	-0,05%	-76.203	-0,55%	56.169	0,42%
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)	203.891	1,41%	109.545	0,77%	308.385	2,21%	62.627	0,47%
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie								
+ Proventi e oneri straordinari								
REDDITO ANTE IMPOSTE	203.891	1,41%	109.545	0,77%	308.385	2,21%	62.627	0,47%
- Imposte sul reddito dell'esercizio	154.773	1,07%	84.553	0,60%	266.241	1,91%	30.671	0,23%
REDDITO NETTO	49.118	0,34%	24.992	0,18%	42.144	0,30%	31.956	0,24%

Anche sotto il profilo economico, i dati sopra riportati certificano una **situazione di equilibrio**, che necessita di un'importante precisazione. Il primario obiettivo di AMCPS, quale società pubblica *in house*, non è quello di realizzare utili da destinare a beneficio del socio, quanto piuttosto quello di impiegare in maniera efficiente le risorse aziendali al fine di erogare un servizio di qualità, seppur non debbano registrarsi diseconomie che richiedano l'intervento del socio per la copertura di perdite e/o per la ricapitalizzazione della società.

Focalizzando l'attenzione sulla componente dei ricavi, questi derivano principalmente dai canoni/corrispettivi riconosciuti dal Comune di Vicenza per l'erogazione dei vari servizi e determinati nell'ambito del contratto di affidamento sottoscritto tra le parti. Come esposto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027 adottato dal Comune di Vicenza, i canoni annuali riferiti alle singole attività svolte da AMCPS possono essere così riassunti:

	2021	2022	2023	2024	2025
Verde pubblico	1.565.016	1.565.016	1.565.016	1.565.016	1.565.016
Gestione tecnica	1.549.058	1.549.058	1.549.058	1.549.058	1.549.058
Gestione energetica	2.472.306	3.272.306	2.872.306	2.700.000	2.600.000
Servizi cimiteriali	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
Edilizia residenziale pubblica (ERP)	1.343.614	1.343.614	1.343.614	1.343.614	1.343.614
Affissioni	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Segnaletica luminosa	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200

Neve	224.000	224.000	224.000	124.000	124.000
Strade / suolo	2.197.184	2.197.184	2.197.184	2.197.184	2.197.184
Segnaletica orizzontale e verticale	692.960	692.960	692.960	592.960	692.960
TOTALE (IVA COMPRESA)	11.123.338	11.923.338	11.523.338	11.151.032	11.151.032

Negli anni gli amministratori e i dirigenti della società hanno sempre profuso un grande impegno nel ricercare una crescita non solo dimensionale dell'azienda, ma anche sotto un profilo qualitativo. È stato infatti compiuto un importante lavoro affinché la società (i) ottenesse tutte le Certificazioni ISO necessarie per lo svolgimento delle attività e (ii) si dotasse di un modello ed un assetto organizzativo adeguato e rispettoso della normativa in vigore tempo per tempo.

Con riferimento invece alla crescita dimensionale, e considerato il requisito di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (rapporto del fatturato 80/20), la società ha ritenuto necessario valutare la possibilità di estendere la propria compagine sociale ad altri enti locali del territorio, così da poter offrire loro, in regime di affidamento diretto, i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale.

2. Il progetto di allargamento della compagine sociale e la manifestazione d'interesse di alcuni Comuni

Nel recente passato sono state attivate specifiche interlocuzioni con alcuni Comuni contermini a quello vicentino, volte a valutare la possibilità di offrire anche a loro, in regime di affidamento *in house*, i servizi realizzati da AMCPS; detti scambi sono risultati proficui ed alcuni Comuni hanno manifestato il potenziale interesse a sottoscrivere una quota del capitale sociale della società ed entrare così nella compagine societaria; ciò garantirebbe al neo Comune socio di beneficiare di alcuni servizi, strumentali e di rilevanza economica ex TUSP, ritenuti essenziali, quali ad esempio la manutenzione del verde, la gestione dei cimiteri, la manutenzione delle strade, la segnaletica stradale, etc.. I Comuni interessati, in qualità di potenziali soci entranti, prima di procedere con la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale loro riservato, dovranno verificare (i) che secondo profili qualitativi e di convenienza economica sarà preferibile gestire detti servizi in regime di *in house providing* e (ii) che la società abbia le caratteristiche soggettive per garantire la continuità aziendale futura, e quindi la continuità nell'erogazione dei servizi affidatele.

AMCPS verrebbe quindi individuata come unico referente all'interno di un importante ambito territoriale,

con evidenti semplificazioni amministrative: si pensi solo alla riduzione degli oneri e dei tempi derivanti, ad esempio, dall'espletamento delle procedure di gara per i diversi servizi e per i diversi soggetti. Si ritiene peraltro che, in alcuni casi, l'affidamento in house di servizi ad AMCPS rappresenti l'unica modalità per garantire continuità di servizio e standard qualitativi apprezzabili. In altre parole, si tratta di un percorso che risponderebbe ad un concreto interesse pubblico dal punto di vista di tutti i soggetti coinvolti, in quanto:

- dal lato dei **Comuni entranti**, questi affiderebbero l'esecuzione di alcuni servizi in loro favore ad **un unico soggetto già in possesso di caratteristiche che ne garantiscono la corretta e conveniente esecuzione**. Infatti AMCPS (i) da anni opera in questi settori dimostrando la capacità di fornire i servizi alla stessa affidati nel rispetto di principi di economicità, efficienza, efficacia e a prezzi competitivi rispetto al mercato, (ii) possiede una dotazione organica ed un assetto organizzativo adeguati alla gestione di tali servizi, (iii) garantisce standard qualitativi riconoscibili ed apprezzabili, grazie al *know – how* maturato nel tempo ed acquisito erogando gli stessi servizi in favore dell'attuale unico socio, (iv) ha sempre presentato una situazione economico - patrimoniale e finanziaria solida e (v) può garantire l'erogazione dei servizi affidategli con continuità nel futuro.
- dal lato di **AMCPS**, detto percorso porterebbe ad una concreta **crescita dimensionale**, il cui bacino di utenza potrebbe passare dagli attuali circa 110.000 abitanti ad un bacino potenzialmente più che doppio di abitanti serviti, ottenendo così adeguate **economie di scala** nell'interesse pubblico;
- dal lato del **Comune di Vicenza**, un miglioramento nella gestione aziendale e nelle performance della partecipata genererebbe un indubbio beneficio anche al socio, che rimarrebbe detentore della maggioranza assoluta del capitale sociale di AMCPS e comunque beneficiario dei servizi svolti dalla stessa.

Si rinvia al successivo paragrafo per una più completa disamina delle motivazioni a supporto del progetto di allargamento della compagine sociale.

3. L'aumento di capitale sociale funzionale all'allargamento della compagine societaria

Il potenziale ingresso di nuovi Comuni soci potrebbe realizzarsi mediante un **aumento di capitale**

sociale di AMCPS ai sensi dell'art. 2481-bis codice civile; come verrà meglio descritto nel prosieguo, detto aumento sarebbe destinato (o meglio, riservato) ai Comuni che abbiano manifestato l'interesse ad entrare nella compagine sociale di AMCPS; i medesimi, ferme le disposizioni ex art. 4 del TUSP ²

² **D. Lgs. 175/2016, articolo 4:** 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni dirette e indirette nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ((e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori)), la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. 8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. 9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. 9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

dovrebbero ovviamente rispettare le prescrizioni di cui all'art. 5 del T.U.S.P. medesimo³, e quindi rappresentare e giustificare, anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, tale decisione. Come noto, e con riferimento al regime di *in house providing*, i potenziali nuovi Comuni soci dovranno porre una particolare attenzione al combinato disposto di cui all'art. 14, D. Lgs. 201/2022⁴ e del richiamato art. 17 della medesima norma⁵.

³ **D. Lgs. 175/2016, articolo 5:** 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo). 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

⁴ **D. Lgs. 201/2022, articolo 14:** 1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

⁵ **D. Lgs. 201/2022, articolo 17:** 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento

L'operazione, nel percorso in itinere, consterebbe in una deliberazione adottata nell'ambito di un'**assemblea straordinaria** di AMCPS che determini l'aumento del capitale sociale con il contestuale aggiornamento dello Statuto sociale; ciò implicherebbe che i soci entranti dovrebbero sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale sociale a loro riservato e procedere con il versamento del relativo valore.

Nella suddetta delibera si dovrebbe dare atto della **rinuncia, da parte dell'attuale socio unico, al diritto di opzione** riconosciutogli ex lege per consentire l'ingresso nella compagine sociale dei soci riservatari; infatti qualora l'aumento di capitale sociale avvenga mediante emissione di nuove quote (aumento di capitale a pagamento), la normativa riconosce ai soci che già fanno parte della compagine sociale il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.

Vi è in ogni caso la previsione che i soci (e nel caso in cui consta, il socio) rinuncino per deliberazione assembleare all'esercizio del tale diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.; per effetto di ciò, l'aumento di capitale sociale sarà destinato esclusivamente a soggetti terzi.

Si rappresenta che lo Statuto della società AMCPS **non** prevede alcuna **clausola di gradimento**, ovvero non sono previsti specifici requisiti che convenzionalmente il soggetto entrante nella compagine sociale di AMCPS Srl debba rispettare. Un'unica precisazione: l'art. 5 dello Statuto prevede l'inefficacia di qualsiasi trasferimento di quote *"che possa far venire meno l'esclusività del capitale pubblico"*; trattasi di una fattispecie non concretizzabile nel contesto di cui qui trattati.

Secondariamente la delibera assembleare di AMCPS dovrebbe prevedere che l'**aumento di capitale**

del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35. 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

sociale sia scindibile; ai sensi dell'art. 2481 – bis, comma 3 del codice civile, *“se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito”*; il regime ordinario previsto dal legislatore è infatti l'inscindibilità dell'aumento di capitale deliberato, destinato a divenire efficace solo se integralmente sottoscritto entro il termine stabilito dall'Assemblea.

Nella deliberazione di aumento di capitale sociale che l'assemblea di AMCPS dovrebbe adottare, invece, si dovrebbe prevedere che, in caso di sottoscrizione solo parziale dell'aumento di capitale alla scadenza del termine, si determinerà la definitiva efficacia delle singole sottoscrizioni nel frattempo effettuate dai soci entranti.

Giuridicamente, l'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, ma avviene solo con il concorso delle volontà della società e dei soci entranti / sottoscrittori del nuovo capitale sociale deliberato, e quindi in una fase successiva e diversa da quella deliberativa. Ai fini quindi del perfezionamento dell'operazione di aumento del capitale sociale, la deliberazione assembleare risulta necessaria ma non sufficiente, essendo richiesta l'accettazione da parte dei terzi che si concretizza con il versamento del valore riconosciuto alle quote sottoscritte. L'esercizio del diritto di sottoscrizione deve avvenire entro il termine previsto nella deliberazione assembleare, salvo proroghe.

Con la previsione di aumento scindibile, se entro il termine stabilito nella delibera assembleare la sottoscrizione del capitale sociale non dovesse essersi completata, **il capitale risulterà aumentato per l'importo pari alle sottoscrizioni raccolte**.

Procedendo con un aumento di capitale scindibile, si dovrebbe inoltre prevedere nella delibera assembleare che le singole sottoscrizioni siano immediatamente efficaci. Trattasi del cosiddetto aumento di capitale **progressivo**. Per effetto di tale previsione, le partecipazioni sottoscritte e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali verrebbero attribuite ai sottoscrittori al momento stesso della sottoscrizione. Ciò salvi sempre comunque gli effetti di cui all'art. 2436 codice civile ⁶.

⁶ La norma prevede che “Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono

In caso di aumento di capitale scindibile progressivo, il deposito da parte degli amministratori al Registro delle imprese dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato sottoscritto deve essere effettuato entro 30 giorni dalle singole sottoscrizioni. È in ogni caso possibile dichiarare cumulativamente, con un'unica domanda di iscrizione, le sottoscrizioni intervenute nei trenta giorni che precedono l'invio telematico dell'istanza anche se effettuate in date diverse.

Infine, il deliberando aumento di capitale sociale dovrebbe essere **riservato** ai Comuni che manifesteranno lo specifico interesse a divenire soci della società, in quanto intenderanno fruire dei servizi offerti dalla stessa.

In buona sostanza, la delibera assembleare dovrebbe prevedere un aumento di capitale riservato ai Comuni che ne abbiano espresso la volontà, a pagamento, in via scindibile e progressiva, con rinuncia del diritto di opzione da parte dell'attuale socio unico.

Il valore di AMCPS

AMCPS ha nominato un professionista, indipendente ed esperto in materia di società pubbliche, per la redazione di una perizia di stima del valore della società. Con proprio elaborato peritale del 30.06.2025, il Dott. Maurizio Campana, Dottore Commercialista e Revisore Legale, stimava "il **valore** del patrimonio netto della società **riferito alla data del 31.12.2024 in Euro 8.900.000.**"

Confrontando tale valore (corrente) con quello contabile (Patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024) pari a circa 3,7 Milioni, emerge un **differenziale positivo / plusvalore di oltre 5 Milioni di Euro**: il valore reale della società, certificato da un professionista terzo ed indipendente con specifica perizia, è quindi pari a circa 2,5 volte il valore contabile della stessa. Resta vero che il valore contabile deriva dall'applicazione (i) dei postulati civilistici in materia e (ii) dei principi contabili di riferimento, mentre la necessaria valutazione funzionale all'allargamento della compagine sociale necessita di quanto compiuto dall'esperto nel proprio elaborato. Il dott. Campana, in particolare,

convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata."

ha applicato due metodi tra i più utilizzati e individuati da dottrina e prassi per stimare il valore aziendale, ovvero (i) quello che si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa ed (ii) quello multipli; il valore del patrimonio netto di AMCPS è stato poi determinato quale media delle risultanze ottenute dall'applicazione delle due metodologie.

Detta perizia potrà essere posta come base per la determinazione del **sovrapprezzo**: il valore di sottoscrizione delle quote da parte dei futuri soci entranti sarà **maggiore** rispetto al valore nominale delle stesse. Infatti, il valore nominale determinerà l'aumento del capitale sociale, mentre il differenziale, definito appunto come sovrapprezzo, verrà iscritto in un'apposita riserva del Patrimonio Netto nel bilancio della società. La riserva da sovrapprezzo potrà essere distribuita ai soci solo dal momento in cui la riserva legale avrà raggiunto il quinto del capitale sociale (ai sensi dell'art. 2431 Codice Civile), mentre potrà essere utilizzata per la copertura di perdite, per l'aumento gratuito del capitale sociale e per l'aumento della riserva legale. Trattasi di una parte ideale di Patrimonio Netto che andrà a rafforzare il – già solido – grado di patrimonializzazione della società.

La quota di capitale sociale riservata ai Comuni entranti

Per effetto della deliberazione di aumento di capitale sociale destinato all'ingresso degli Enti locali riservatari, il Comune di Vicenza dovrà determinare la quota che intende riconoscere a detti soci entranti.

Esemplificando e supponendo che l'Assemblea della società deliberi che ogni Comune riservatario debba versare una somma pari al numero dei propri abitanti (quindi un Euro a cittadino) e che i Comuni entranti rappresentino complessivamente un bacino di utenza di 100.000 abitanti, si avrà che:

- il valore complessivo di sottoscrizione, e quindi il prezzo dell'aumento di capitale sociale che i Comuni entranti dovrebbero, pro quota, versare, sarebbe pari ad Euro **100.000**;
- l'aumento di capitale sociale deliberato e a beneficio dei Comuni entranti risulterebbe pari al **1,11%**, corrispondenti ad Euro **25.925**; nella presente esemplificazione, il Comune di Vicenza deterrebbe quindi una quota di partecipazione al capitale sociale della società pari al **98,89%**;
- il differenziale verrebbe iscritto, tra le poste del Patrimonio netto, nella riserva di sovrapprezzo che risulterebbe pari ad Euro **74.075**;
- il sovrapprezzo risulterebbe pari a **2,85**.

La quota minoritaria del capitale sociale posseduta dai soci entranti non determinerebbe una modifica del controllo che il Comune di Vicenza già oggi detiene sulla governance della società, ma consentirebbe ai Comuni entranti di poter affidare ad AMCPS, in regime di *in house*, i servizi dalla stessa erogati.

Le ulteriori modifiche proposte allo Statuto sociale

La società ha inteso apportare alcune modifiche all'attuale Statuto sociale ulteriori rispetto all'ammontare del capitale sociale, che possono essere così sinteticamente descritte:

- a. durata della società: stabilita non più al 31 dicembre 2050 ma al 31 dicembre 2099;
- b. ampliamento dell'oggetto sociale: sono state apportate alcune modifiche volte soprattutto ad ammettere la possibilità di erogare ulteriori servizi in favore dei soci, senza precludere la possibilità di esercitare le medesime attività in favore di soggetti terzi (non soci);
- c. delibere assembleari: è stato previsto che, ad eccezione di delibere aventi specifici oggetti riepilogati nell'art. 8 dello Statuto, l'assemblea sarà validamente costituita con la presenza dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale (*quorum costitutivo*) e delibererà a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato (*quorum deliberativo*).
- d. esercizio del controllo analogo: con la previsione di ampliamento della compagine sociale e in ossequio alla vigente normativa di settore, si è reso necessario disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci. Al Comitato saranno attribuite funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo della società, garantendo così un controllo (ex ante, contestuale ed ex post) a tutti i soci. L'art. 12 dello Statuto aggiornato prevede che tutti i Comuni soci, nella persona del Sindaco pro tempore o di un suo delegato, abbiano diritto di partecipare al Comitato per l'esercizio del controllo analogo. Indipendentemente dalla quota di partecipazione nella società, ogni componente del Comitato avrà diritto di voto pari uno.

4. Le ragioni sottostanti all'operazione

Il progetto di allargamento della compagine societaria ad alcuni Comuni contermini ha l'obiettivo di offrire loro in regime di "in house providing" i servizi attualmente erogati da AMCPS in favore dell'attuale unico socio, con conseguente crescita dimensionale della società, ottenendo economie di scala nel concreto

interesse pubblico.

Tale processo andrebbe a concretizzare le già forti relazioni tra il Comune di Vicenza e i Comuni contermini, le quali porterebbero ad una sostanziale condivisione di infrastrutture, servizi, risorse e progettualità, oltre che ad una efficiente e comune risposta in caso di situazioni di emergenza.

La crescita dimensionale che la società potrebbe registrare in caso di ampliamento della propria compagine sociale andrebbe a garantire (i) maggiori efficienze nei servizi erogati, legate al raggiungimento di economie di scala e al maggior grado di copertura dei costi fissi, ma anche (ii) maggiori possibilità di investimento ed innovazione, (iii) un sensibile miglioramento nei rapporti sia tra enti territorialmente limitrofi sia nei confronti della cittadinanza, (iv) la possibilità di erogare servizi con standard qualitativi già riconosciuti a beneficio della comunità anche nel futuro e (v) il supporto di un unico operatore in caso di necessità di pronto intervento.

D'altra parte, però, tale crescita va supportata, anche in termini economici, in considerazione degli oneri di investimento e dei costi crescenti. È noto (vedasi la tabella riportata a pagina 8) come i canoni riconosciuti alla società nell'ultimo quinquennio siano rimasti sostanzialmente costanti, nonostante i costi sostenuti dalla stessa abbiano registrato una sensibile crescita.

Sarà inoltre necessario che la Società sappia attrarre risorse di valore da inserire in un ambiente che le possa stimolare e far crescere professionalmente: la crescita dimensionale favorirà l'attrattività di risorse da parte di AMCPS. Peralto la qualità dei servizi attualmente assicurati dalla Società è legata anche all'esperienza maturata dalle maestranze interne che hanno acquisito un know how riconosciuto e che merita di essere preservato, ed anzi rafforzato con un controllato ricambio generazionale. Le competenze tecnico-amministrative e le conoscenze puntuali del contesto territoriale rappresentano un valore aziendale intangibile che permette l'erogazione di un servizio con standard elevati, anche in relazione ai canoni percepiti. Queste capacità devono essere continuamente sollecitate e rinnovate, e per tale motivo la società continua ad investire per la formazione e l'addestramento di giovani risorse, ritenendo che tali conoscenze rappresentino un importante valore aggiunto aziendale.

L'obiettivo di raggiungere una dimensione adeguata non andrebbe in alcun modo ad alterare il rapporto esistente tra la società ed il Comune di Vicenza. Quest'ultimo infatti manterrà lo stesso grado di controllo (i) sui servizi gestiti dalla società e (ii) sulla gestione aziendale.

5. Il business plan sezionale

La società ha strutturato un business plan sezionale volto a stimare, con scienza e prudenza, gli effetti economici del possibile ampliamento della compagine sociale. Si nota un aumento dei ricavi legato ai maggiori servizi erogati a beneficio degli enti locali territoriali entranti; tale incremento risulterebbe significativo nell'architettura complessiva del bilancio di AMCPS, aumentandone il grado di solidità che già lo caratterizza.

Di seguito la stima dell'incremento economico suddiviso per i principali servizi erogati dalla società:

	PIANO 2026	PIANO 2027	PIANO 2028	PIANO 2029	PIANO 2030
Canone gestione verde pubblico Comuni entranti	345.000	750.000	850.000	950.000	1.000.000
Canone gestione suolo Comuni entranti	16.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Canone servizi cimiteriali Comuni entranti	210.000	560.000	560.000	560.000	560.000
TOTALE	571.000	1.373.000	1.473.000	1.573.000	1.623.000

Va rappresentato comunque che il Comune di Vicenza, nella propria autonomia decisionale correlata al profilo del ben noto controllo analogo e parallelamente al progetto di ampliamento della compagine sociale sopra descritta, sta valutando alcune potenziali varianti al perimetro dei servizi attualmente erogati a beneficio del socio unico medesimo.

6. Conclusioni

Come indicato in premessa, la presente relazione ha lo scopo di illustrare il percorso e le ragioni a supporto del possibile progetto di allargamento della compagine sociale di AMPCS. Ciò rappresenta un importante tassello all'interno di una strategia evolutiva con l'obiettivo di far assumere ad AMCPS, nel prossimo futuro, un ruolo primario nell'ambito dei servizi pubblici locali nel vicentino, senza che ciò possa significativamente alterare l'attuale rapporto tra società e Comune di Vicenza.

Qualora il presente ipotizzato percorso dovesse avviarsi, a parere dello scrivente un possibile cronoprogramma operativo potrebbe essere il seguente:

1. condivisione del progetto di allargamento della compagine sociale con i preposti dirigenti del Comune di Vicenza (ed in particolare con l'Ufficio Controllo Società Partecipate);

2. formalizzazione del progetto e del nuovo Statuto sociale all'Amministrazione Comunale;
3. delibera del Consiglio Comunale di Vicenza che approvi (i) l'aumento del capitale sociale nella misura prestabilita (ipotizzato versamento di 1 Euro per abitante), che dovrà essere riservato ai Comuni che abbiano manifestato o manifestino tale interesse, (ii) la contestuale rinuncia al diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 codice civile, (iii) la definizione del sovrapprezzo. La medesima delibera dovrà inoltre autorizzare il Sindaco pro-tempore, o chi per esso, ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall'Organo Amministrativo della società al fine di dare efficacia giuridica al percorso delineato;
4. delibera dei Consigli Comunali dei futuri Comuni soci per formalizzare l'adesione alla compagine sociale di AMCPS entro il 31 ottobre 2026. Funzionale a tale delibera sarà la preventiva predisposizione, da parte dei Comuni entranti, di una relazione per (i) motivare la convenienza ad affidare ad AMCPS, in regime di house, l'erogazione di alcuni servizi essenziali (condizione oggettiva ex D. Lgs. 175/2016 e D. Lgs. 201/2022) e (ii) rappresentare la ragionevole prospettiva di continuità aziendale della società e la conseguente garanzia che detti servizi vengano erogati anche in futuro con i medesimi standard qualitativi (condizione soggettiva ex D. Lgs. 175/2016 e D. Lgs. 201/2022);
5. assemblea straordinaria di AMCPS, con la presenza di un Notaio, per la delibera dell'aumento di capitale sociale come definito dal Consiglio Comunale del Comune di Vicenza e contestuale adozione del nuovo Statuto della società;
6. versamento da parte dei Comuni entranti del valore della quota dell'aumento deliberato loro spettante, comprensiva di sovrapprezzo;
7. sottoscrizione del contratto tra i neo Comuni soci e la società per l'affidamento dei servizi che la stessa dovrà erogare, in regime di in house providing, a beneficio dell'ente.

Vicenza, 20 febbraio 2026

Valore Città AMPCS Srl

L'Amministratore Unico

Angelo Guzzo

* * * *

Relazione di stima

del valore di patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2024, di

Valore Città AMCPS S.r.l.

Viale Sant'Agostino 152, Vicenza (VI)

* * * *

E
Comune di Vicenza Protocollo Generale Protocollo N.0032612/2026 del 24/02/2026

Redatta dal perito:

dott. Maurizio Campana
nato a
codice fiscale
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vicenza al n. A 476
iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 112937



1 Oggetto e finalità della presente perizia

La presente perizia ha come oggetto la valutazione del valore di patrimonio netto di **Valore Città AMCPS S.r.l.** società con sede legale a Vicenza (VI) (*di seguito anche "AMCPS" o la "Società"*).

Alla data della sottoscrizione della presente perizia la Società ha un capitale sociale pari a Euro 2.310.000, interamente detenuto dal Comune di Vicenza.

In data 28 giugno 2024 il sottoscritto perito ha redatto, su incarico della Società, la perizia di stima di AMCPS con riferimento alla data del 31 dicembre 2023, individuando un valore di Euro 9.400.000.00 per le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale. Il sottoscritto è stato recentemente incaricato dalla stessa società di aggiornare la perizia di stima e determinare il valore del patrimonio netto con riferimento alla data del 31 dicembre 2024, in previsione del possibile allargamento della compagine societaria ai comuni contermini.

2 Presentazione della società Valore Città AMCPS S.r.l.

2.1 Dati identificativi

Valore Città AMCPS S.r.l. è stata costituita in data 15 giugno 2010, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 03624650242 e numero REA VI - 340511.

AMCPS ha la sede legale in Viale Sant'Agostino 152, Vicenza (VI) ed una sede secondaria in Via del Cimitero 14, relativa quest'ultima a uffici e magazzini in cui è svolta l'attività di servizi cimiteriali.

2.2 Oggetto sociale (estratto dello Statuto)

L'oggetto sociale della Società risultante dallo statuto è il seguente:

"la società ha per oggetto esclusivo, in conformità all'art. 4 comma 2 d.lgs. n. 175/2016, l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della richiamata disposizione, e precisamente:

- *produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma con pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 50/2016;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) d.lgs. n. 50/2016.

In via meramente esemplificativa, la società svolge, in via diretta o mediante organismi partecipati (nelle forme e limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale europea), anche congiuntamente ad altri enti locali in caso di pluralità di soci pubblici, e sulla base di specifico affidamento e contratto di servizio con il/i comuni socie, seguenti attività:

- a) gestione del verde pubblico;
- b) gestione piano neve;
- c) gestione elementi funzionali alla circolazione ed arredo urbano;
- d) servizio di gestione tecnica de energetica di edifici e strutture comunali;
- e) servizio di gestione rete acque meteoriche;
- f) gestione patrimonio immobiliare prevalentemente abitativo di proprietà comunale;
- g) gestione servizi funebri e cimiteriali;
- h) gestione impianti semaforici, altri dispositivi luminosi di ausilio alla circolazione e impianti tecnologici di controllo di ztl e corsie riservate;
- i) gestione servizio affissione manifesti negli spazi di proprietà comunale;
- j) servizi di gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;
- k) realizzazione e gestione di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;
- l) esercizio delle farmacie comunali;
- m) prestazione di servizi socioassistenziali;
- n) gestione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali, in tutte le sue fasi; le attività di supporto alla riscossione per ogni tipo di tributo, imposta, sanzione amministrativa o retta, nonché ogni attività connessa e complementare indirizzata al supporto delle attività di gestione di entrate tributarie/patrimoniali, comprese quelle dirette al recupero degli insoluti;
- o) i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. i servizi di pronto intervento e di sistemazione buche, ogni altra attività di manutenzione che possa riguardare le strade, le piazze e i marciapiedi;
- p) la gestione di impianti sportivi pubblici quali ad esempio piscine, palestre, campi sportivi, strutture polivalenti;

- q) *attività di esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico.*

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la società potrà svolgere a favore di amministrazioni pubbliche non socie le attività di cui all'art. 4 lett. a), b), d), e) d.lgs. n. 175/2016 e/o attività con finalità diverse dalle precedenti comunque ammesse dalla disciplina vigente, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.

Come previsto dalla normativa di cui al d. lgs. 175/2016, la società dovrà rispettare il limite normativamente previsto di svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio ed in particolare, l'art. 16 d. lgs. 175/2016 secondo il quale oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

La società dovrà rispettare l'obbligo di mantenere una contabilità separata tra attività per il comune di Vicenza e quella per enti diversi, come previsto dall'art. 6, comma 1, d. lgs. 175/2016."

2.3 Cenni storici

Per le origini di AMCPS, occorre risalire al 1907, quando nacque ASPC (Azienda Speciale Case Popolari), con il compito di progettare, costruire e gestire case popolari. Nel 1964 ASPC divenne AMCPS (Azienda Municipalizzata Case Popolari e Servizi) e nel 1996 AMCPS divenne Azienda Speciale denominata "Azienda Municipale per la Conservazione del Patrimonio e Servizi", dal 1999 svolge i numerosi servizi manutentivi relativi alla gestione del patrimonio pubblico.

Nel 2010 AMCPS entrò a far parte del Gruppo AIM con la denominazione "Valore Città AMCPS S.r.l.", costituita in data 15 giugno 2010, inizialmente con capitale sociale pari a Euro 30 mila e con socio unico AIM Vicenza S.p.A.

Successivamente, nel dicembre 2010, nella Società fu conferito il ramo d'azienda ex AMCPS S.r.l. (prima incorporata in AIM Vicenza S.p.A. con effetto dall'1 gennaio 2010). Infatti, in data 30 dicembre 2010, l'assemblea dei soci della nuova società AMCPS, con atto del Notaio Pulejo nr. rep. 58462, racc.8227, ha deliberato l'aumento del capitale sociale da Euro 30.000 a Euro 2.310.000, mediante conferimento del ramo d'azienda da parte di AIM Vicenza S.p.A.

Il ramo di azienda conferito svolgeva come attività la prestazione degli stessi servizi che svolge attualmente la Società.

Dopo opportune valutazioni, il Consiglio Comunale di Vicenza, con deliberazione n. 52 del 12 novembre 2020, ha approvato la trasformazione di Valore Città AMCPS S.r.l. in società in house del Comune di Vicenza. Con efficacia 1 dicembre 2020, il socio Comune di Vicenza ha acquisito l'intera quota rappresentante il 100% del capitale sociale di Valore Città AMCPS Srl, trasformandola in "società in house providing", totalmente detenuta dal Comune di Vicenza e affidandole una molteplicità di servizi strumentali rientranti nelle tipologie ammesse dall'art. 4 co. 2 lett. d) del D. Lgs 175/2016.

Nell'ambito della realizzazione del nuovo assetto societario e in via propedeutica alla riorganizzazione di AMCPS, AIM Vicenza SpA, con atto notarile del 21 dicembre 2020 ha ceduto a Valore Città AMCPS S.r.l. due rami di azienda denominati "Funzione Corporate" e "OSAP", mentre Valore Città AMCPS ha ceduto, con atto notarile del 2 luglio 2020, alla società Servizi a Rete S.r.l. il ramo avente ad oggetto le "attività rivolte alle reti di distribuzione gas ed elettricità", e con atto del notaio n. 37998 del 21 dicembre 2020 alla società Valore Ambiente S.r.l. il ramo di azienda denominato "Manutenzioni, riordini e pulizie del patrimonio comunale".

Il Comune di Vicenza ha affidato, dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, alla società in house Valore Città AMCPS S.r.l. i seguenti servizi comunali:

- servizio neve;
- servizio verde pubblico comunale;
- servizio strade/suolo;
- servizio segnaletica luminosa;
- servizio segnaletica orizzontale e verticale;
- gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali;
- servizio affissioni;
- gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale;
- servizi cimiteriali.

2.4 Organi sociali

AMCPS è attualmente amministrata da un amministratore unico nella persona del sig. Angelo Guzzo, nominato con atto del 18 dicembre 2023 e in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

L'organo di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, in particolare:

- Dott. Framarin Ezio, presidente;

- Dott. Todescan Giansandro, sindaco effettivo;
- Dott.ssa De Rosa Anna, sindaco effettivo;
- Dott. Rossi Alberto, sindaco supplente;
- Dott.ssa Botta Monica, sindaco supplente.

I membri del Collegio sindacale sono stati nominati con assemblea del 30 maggio 2025 e restano in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

L'attività di revisione legale era stata affidata a PKF Italia S.p.A. fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024. Nell'assemblea del 30 maggio 2025, il collegio sindacale uscente ha ritenuto di non poter esprimere indicazioni in merito alla nomina della Società di revisione e l'assemblea dei soci ha rinviato la decisione ad una successiva assemblea. L'attuale società di revisione PKF Italia Spa opererà in regime di prorogatio fino all'accettazione dell'incarico del soggetto subentrante o alla propria conferma.

2.5 Attuale configurazione societaria

Come riportato in precedenza, con efficacia dall'1 dicembre 2020, il socio "Comune di Vicenza" ha acquisito la quota rappresentante il 100% del capitale sociale di Valore Città AMCPS S.r.l., trasformandola in società in house providing e affidandole, dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, una molteplicità di servizi strumentali rientranti nelle tipologie ammesse dall'art. 4 co. 2 lett. d) del D. Lgs 175/2016. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D. Lgs. n. 175/2016 e 5 D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vicenza esercita sulla società i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi, in conformità alla regolamentazione comunale che disciplina i controlli sulle società partecipate "in house". In particolare, come anche previsto nell'art. 12 dello Statuto sociale di AMCPS, il controllo analogo si intende esercitato:

- in forma di indirizzo (controllo "ex ante");
- in forma di monitoraggio (controllo "contestuale");
- e di verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del Tuel.

3 Descrizione dell'attività aziendale

3.1 Attività svolta da Valore Città AMCPS S.r.l.

AMCPS svolge, principalmente, interventi di manutenzione sul patrimonio del Comune di Vicenza. Più nel dettaglio, i servizi erogati da AMCPS corrispondono ai seguenti:

- a) servizio verde pubblico comunale;
- b) servizi cimiteriali (compresa la cremazione di salme e resti umani);
- c) servizio strade/suolo (compreso il servizio di rilascio concessioni di occupazione suolo e aree pubbliche per scavi e/o plateatici edili);
- d) servizio segnaletica orizzontale e verticale (compreso il servizio di messa in sicurezza e di ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate da incidenti e atti vandalici);
- e) servizio segnaletica luminosa;
- f) gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali;
- g) gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale (gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- h) servizio affissioni;
- i) servizio neve.

I suindicati servizi sono garantiti anche in regime di reperibilità e pronto intervento.

Per tali servizi AMCPS si occupa di tutte le prestazioni trasversali, in particolare di:

- gestione amministrativa (compreso esperimento gare d'appalto);
- direzione tecnica (compresa pianificazione e coordinamento delle attività e direzione delle ditte in appalto);
- informatizzazione dell'anagrafe del patrimonio e gestione informatizzata degli interventi;
- gestione delle segnalazioni mediante call center.

Valore Città AMCPS S.r.l. ha inoltre un ruolo attivo a supporto del Comune di Vicenza nella gestione delle situazioni di emergenza (allagamenti, esondazioni e altri eventi straordinari), con impiego di uomini e mezzi per formazione e distribuzione sacchi di sabbia, allestimento presidi fissi, posa di transenne, cartellonistica di avviso ed indirizzamento, segnaletica stradale.

Oltre a quanto sopra, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (secondo il quale oltre l'ottanta per cento del fatturato deve

essere effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house), la società partecipa come impresa a gare d'appalto di Enti contermini per l'affidamento di lavori e servizi nell'ambito dei servizi sopra elencati.

La Società è anche in grado di svolgere o gestire lavori presso enti privati.

I servizi sopra elencati sono oggetto del contratto di affidamento diretto alla società in house AMCPS da parte del Comune di Vicenza, meglio descritti nel successivo paragrafo.

3.2 Contratto di affidamento diretto di servizi alla società in house AMCPS

A partire dalla data dell'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2030, il Comune di Vicenza ha affidato i servizi meglio elencati di seguito alla società in house AMCPS.

L'affidamento diretto dei servizi è concesso facendo ricorso all'"in house providing" in virtù del fatto che l'affidataria, AMCPS, è una Società a totale capitale pubblico, nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita nei confronti dei rispettivi uffici e servizi.

Di seguito sono elencate le attività previste dal contratto sottoscritto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vicenza n. 52 del 12 novembre 2020, e per ogni attività una breve descrizione dell'attività svolta e il relativo canone annuale, comprensivo di Iva, previsto dallo stesso contratto:

Attività AMCPS	Descrizione attività	Canoni contrattuali (comprensivo di Iva)
VERDE PUBBLICO	Gestione dei complessivi 1.300.000 mq di verde pubblico, intervenendo su giardini pubblici, parchi urbani e aiuole. Oltre alla gestione dell'anagrafe del patrimonio del verde cittadino, il personale tecnico realizza programmi annuali di manutenzione ordinaria con la potatura degli alberi, taglio delle siepi, sfalcio dei prati, innaffiamento e manutenzione delle aiuole e delle fioriere pubbliche, verificando sistematicamente lo stato di salute delle alberature.	1.565.016,00 €
GESTIONE ENERGETICA	AMCPS effettua anche la conduzione e manutenzione degli impianti termici di 161 immobili, garantendone la sicurezza, il comfort ambientale riducendone gli sprechi mediante un'attenta azione di monitoraggio dei rendimenti della combustione e del regime di funzionamento. Su alcuni impianti la Società opera anche in telegestione controllando da remoto il funzionamento nelle fasce orarie previste, gestendo con oculatezza i tempi di accensione e spegnimento, le riduzioni diurne, l'attenuazione notturna e la funzione antigelo.	4.021.364,00 €
GESTIONE TECNICA	Manutenzione ordinaria di 175 immobili comunali non residenziali e di altri beni pubblici come le sedi municipali, scuole, edifici pubblici, teatri, biblioteche, musei, palestre e impianti sportivi, parchi giochi, garantendone efficienza e sicurezza. Gli interventi a carattere straordinario sono eseguiti esclusivamente su incarico specifico del Comune di Vicenza.	

Attività AMCPS	Descrizione attività	Canoni contrattuali (comprensivo di Iva)
SERVIZI CIMITERIALI	Gestione di tutti i servizi che interessano l'utenza vicentina nel Cimitero Maggiore e in quelli di Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Polegge, Settecà e Cimitero Acattolico: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, cremazioni. Come da contratto di servizio, la Società garantisce la presenza di uno sportello informativo aperto al pubblico; effettua il monitoraggio delle attività di ditte terze autorizzate ad operare all'interno dei cimiteri comunali; la custodia e la sorveglianza presso i cimiteri comunali; un immediato pronto intervento per le opere indispensabili ed urgenti che si dovessero rendere necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e l'osservanza delle norme igienico-sanitarie; la tenuta, l'annotazione e la conservazione di registri e documenti delle operazioni cimiteriali, assicurando la tracciabilità di salme, resti e ceneri che transitano nei cimiteri; la gestione dei procedimenti amministrativi collegati alle operazioni cimiteriali e la conservazione informatizzata dell'archivio che contiene tutti i dati dei defunti presenti all'interno dei cimiteri. AMCPS gestisce l'impianto crematorio per il quale ha messo in funzione agli inizi del 2021 la seconda bocca forno.	803.000,00 €
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	La Società ha in carico 1582 alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) e/o unità immobiliari e relative pertinenze. Ne gestisce la parte amministrativa e tecnica, così come previsto dal contratto di servizio in essere con l'ente proprietario, applicando la normativa vigente. Il rapporto tra AMCPS e l'assegnatario si attiva con la sottoscrizione del contratto di locazione dell'alloggio, dopo essere stato specificamente individuato tramite la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi popolari. L'attività amministrativa per l'addebito del canone è in capo ad AMCPS mentre i flussi finanziari sono introitati direttamente dall'Ente proprietario Comune di Vicenza.	1.343.614,06 €
AFFISSIONI	Gestione del servizio di affissione di pubblicità e manifesti, con il posizionamento di cartellonistica sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Locale e con l'opera di ricopertura di cartelloni pubblicitari non autorizzati o non in regola con le imposte.	75.000,00 €
SEGNALETICA LUMINOSA	Manutenzione e gestione della segnaletica luminosa stradale	201.200,00 €
NEVE	Interventi preventivi ed interventi in corso di evento nevoso per la messa in sicurezza e la pulizia dell'intera rete stradale comunale e degli accessi pedonali agli uffici pubblici.	224.000,00 €
STRADE/SUOLO	Gestione di oltre 556 chilometri di viabilità cittadina, sulla quale effettua la manutenzione ordinaria intervenendo su marciapiedi, cunette, buche con un servizio di pronto intervento, H24, per la messa in sicurezza. La gestione suolo prevede anche l'impegno della AMCPS nel rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico nel Comune di Vicenza in caso di installazione di impalcature, di predisposizione di aree di cantiere, di staccionate, di posizionamento di gru o recinzioni edili, di esecuzione di scavi o smussature di marciapiedi fronte passi carrai e di installazione di specchi parabolici o paletti dissuasori di sosta.	2.197.183,56 €
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	Gestione della segnaletica orizzontale e verticale con interventi di controllo, di riverniciatura periodica della segnaletica orizzontale, di mantenimento dei cartelli in costante visibilità.	692.960,00 €

Come esposto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027 emanato dal Comune di Vicenza, nei vari anni di contratto, i canoni sopra esposti hanno subito alcune variazioni, principalmente legati alla variazione del prezzo dei costi energetici. Di seguito si riporta la tabella estratta dal DUP 2025 – 2027 con l'andamento dei canoni (iva compresa) dal 2021 al 2025.

CANONI AMCPS ex delib. CC n. 52 del 12/11/2020 e successive variazioni

	2021	2022	2023	2024	2025
VERDE PUBBLICO	1.565.016	1.565.016	1.565.016	1.565.016	1.565.016
GESTIONE TECNICA	1.549.058	1.549.058	1.549.058	1.549.058	1.549.058
GESTIONE ENERGETICA	2.472.306	3.272.306	2.872.306	2.700.000	2.600.000
SERVIZI CIMITERIALI	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)	1.343.614	1.343.614	1.343.614	1.343.614	1.343.614
AFFISSIONI	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SEGNALETICA LUMINOSA	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
NEVE	224.000	224.000	224.000	124.000	124.000
STRADE/SUOLO	2.197.184	2.197.184	2.197.184	2.197.184	2.197.184
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	692.960	692.960	692.960	592.960	692.960
Tot. IVA compresa	11.123.338	11.923.338	11.523.338	11.151.032	11.151.032

Il contratto prevede che i canoni saranno adeguati a partire dall'1 gennaio 2025 nella misura del canone Istat FOI valorizzato al 75%. Ad oggi il previsto adeguamento non ha ancora avuto luogo.

3.3 Andamento della gestione

Nel 2024 è proseguita l'attività nel territorio del Comune di Vicenza, in esecuzione dei servizi in house come disciplinati dal contratto di servizio in house e relativi capitolati speciali riferiti ai servizi sopra indicati. Nello specifico, è stata garantita la gestione tecnica di 175 immobili, la gestione energetica di 161 immobili, la gestione di 1.580 alloggi ERP e relative pertinenze, il servizio strade con interventi di manutenzione ordinaria su oltre 556 km di strade, il servizio verde su oltre 1.300.000 metri quadrati di verde.

In ambito cimiteriale è proseguita la gestione dei cimiteri di Vicenza e dell'impianto di cremazione presente presso il Cimitero Maggiore, con la realizzazione di un totale di 3.421 cremazioni nel 2024 (n. 3.412 nel 2023).

Per l'attività relativa alla gestione del patrimonio abitativo comunale (di seguito chiamato anche ERP - Edilizia Residenziale Pubblica) con riferimento alle necessità manutentive degli alloggi sfitti, AMCPS ha consegnato nel mese di maggio 2024 il Progetto Esecutivo per le necessarie manutenzioni straordinarie in 34 alloggi sfitti negli immobili in Via Vico, in Via Einaudi e in Via Maurisio, per un valore complessivo di progetto pari a 800.000 Euro IVA compresa, e ha dato corso ad analogo progettazione per le manutenzioni straordinarie su 19 alloggi sfitti nel complesso di Viale Astichello, per oltre 630.000 Euro IVA compresa, e su n. 12 alloggi sparsi su vari

immobili gestiti per ulteriori almeno 440.000 euro IVA compresa. Al 31 dicembre 2024 gli alloggi locati risultano pari a 1.106. Con riferimento al D.L. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") e del cd. superbonus 110%, la Società ha concluso entro il 31 dicembre 2023 tutte le opere di efficientamento energetico sugli immobili ERP di Viale Fiume, di Piazzale Cocchetti e di Strada Polegge, con relativa comunicazione all'Enea e con il pagamento delle stesse. Tutti i crediti sono stati certificati dagli advisor tecnico-contabili e successivamente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, per cui la Società ha potuto provvedere al completo incasso a seguito di cessione a Banca delle Terre Venete entro il 30 giugno 2024.

In merito all'affidamento in house del servizio "Strade/Suolo", la Società ha proseguito la gestione anche dell'attività di rilascio concessioni per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche.

Relativamente al servizio "Segnaletica orizzontale e verticale", il Comune di Vicenza ha riaffidato ad AMCPS il servizio attività post incidenti, post microincidenti e post atti vandalici stradali dopo che per il solo anno 2024 era stato affidato, in via sperimentale, ad altra società di servizi.

Relativamente al servizio neve, nel 2024 AMCPS ha eseguito diciannove salature preventive ad escludere la formazione di ghiaccio nei punti sensibili della viabilità cittadina (rotatorie, salite, sottopassi e altro).

Anche nel 2024 AMCPS Srl ha svolto inoltre un ruolo attivo a supporto del Comune di Vicenza nella gestione delle situazioni di emergenza (fortunali, allagamenti, etc, etc) verificatesi nei mesi di febbraio, marzo e maggio, con impiego di uomini e mezzi per la predisposizione di sacchi di sabbia e allestimento presidi fissi, posa di transenne, cartellonistica di avviso ed indirizzamento, segnaletica stradale.

Oltre a quanto sopra, e nel rispetto di quanto previsto dalla già citata normativa di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, la Società ha partecipato a gare d'appalto di Enti contermini per l'affidamento di lavori e servizi sempre in ambito edile, stradale, cimiteriale: in particolare, nel 2024 la Società ha proseguito lo svolgimento dei servizi cimiteriali anche in Comune di Arcugnano e di Castegnero e si è aggiudicato lo svolgimento dei servizi cimiteriali in Comune di Nanto; dall'1 giugno 2025 inizieranno i servizi cimiteriali a cura di AMCPS anche nel Comune di Monteviale.

L'amministratore unico, in carica dal 18 dicembre 2023, a seguito dell'indicazione del socio unico Comune di Vicenza, sin dall'inizio della sua carica ha avviato un percorso

di interlocuzione fattiva con i Comuni contermini relativamente al progetto di allargamento della compagine societaria, con l'obiettivo di estendere anche ai comuni confinanti i servizi "in-house" attualmente svolti da AMCPS per il solo Comune di Vicenza, con un bacino di utenza servito da AMCPS che potrebbe passare dagli attuali circa 110.000 abitanti a oltre 250.000 abitanti serviti.

3.4 Il progetto di allargamento della compagine societaria di AMCPS

Come anticipato nel paragrafo precedente, AMCPS ha avviato un percorso di interlocuzione fattiva con i Comuni contermini relativamente al progetto di allargamento della compagine societaria, con l'obiettivo di estendere anche ad essi i servizi "in-house" attualmente svolti da AMCPS per il solo Comune di Vicenza.

Tale operazione potrebbe essere attuata sia tramite aumento del capitale sociale riservato agli altri Comuni e contestuale rinuncia del diritto di opzione da parte del Comune di Vicenza, che mediante la compravendita di quote di capitale sociale.

Si tratterebbe, quindi, di perseguire una crescita dimensionale della società AMCPS con riferimento ad un bacino minimo servito, concetto già familiare in ambito di gestione di altri servizi, come il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti solidi urbani.

La Società ritiene che tale progetto di allargamento della compagine societaria ai Comuni contermini potrà produrre effetti nel 2026.

Inoltre ritiene che il Comune di Vicenza abbia forti interrelazioni con i Comuni confinanti/contermini, basti pensare alle numerose persone che, per impiego lavorativo o per residenza, giornalmente hanno l'esigenza di transitare dal Comune confinante al Comune di Vicenza e viceversa. Le interrelazioni riguardano condivisione di infrastrutture, progettualità, servizi, ma anche gestione di risorse, promozione del territorio e risposta alle emergenze. La Società ritiene che un'adeguata valorizzazione di tali interrelazioni permetterebbe una efficace e sostenibile gestione del territorio e dei servizi ai cittadini.

L'allargamento della compagine societaria potrebbe riguardare almeno tredici Comuni contermini ossia Dueville, Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Longare, Arcugnano, Altavilla Vicentina, Creazzo, Monteviale, Costabissara, Caldogno e Sovizzo. Questi Comuni sono stati contattati dall'Amministrazione comunale di Vicenza e la stragrande maggioranza ha manifestato l'interesse ad entrare nella compagine societaria di AMCPS per affidare

in "house providing" i servizi erogati dalla società stessa, in primis i servizi cimiteriali e il servizio verde pubblico.

La popolazione residente servita potrebbe passare dagli attuali 110.000 abitanti circa a circa il doppio (220.000 - 250.000 abitanti). I servizi erogabili anche ai Comuni confinanti/contermini potrebbero essere tutti quelli attualmente prestati al Comune di Vicenza.

Attualmente AMCPS presta al Comune di Vicenza una molteplicità di servizi, con una struttura operativa contenuta in termini di organico e di mezzi operativi a disposizione. È ragionevole ipotizzare che lo scenario futuro richieda il raggiungimento di una dimensione adeguata a sostenere sia gli oneri d'investimento in nuove tecnologie, sia quelli relativi a nuove risorse specialistiche per mantenere o migliorare ulteriormente gli standard qualitativi attualmente assicurati e da assicurare in futuro alla comunità (cd. bacino minimo servito). Allo stato attuale, AMCPS dispone di maestranze qualificate e con esperienza, ma anche con una età media tendenzialmente elevata. Essenziale per la Società è garantire il necessario ricambio generazionale con l'ingresso di risorse di valore. Per il Comune di Vicenza l'obiettivo dell'eventuale operazione di ampliamento della compagine societaria ai Comuni contermini è l'aumento delle dimensioni di AMCPS in modo di permettere:

- maggiore attrattività per risorse umane di valore, offrendo opportunità a giovani con la possibilità di veder valorizzata la propria professionalità in un percorso di crescita professionale a servizio del territorio;
- miglioramento della qualità dei servizi;
- economicità dei servizi erogati;
- aumento di efficienza e di efficacia dei servizi;
- maggiore capacità d'investimento e di innovazione;
- sostenibilità ambientale, sociale e di governance;
- miglioramento dell'interazione con gli uffici comunali;
- ascolto, disponibilità al confronto, costruzione di un senso di cura e fiducia reciproca, collaborazione tra Vicenza e Comuni contermini;
- promozione del benessere lavorativo, della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

L'amministratore unico di AMCPS ha avuto modo di incontrare tutte le suindicate amministrazioni pubbliche, di approfondire i servizi erogati da AMCPS e di

condividere l'opportunità dell'operazione di allargamento societario in argomento. La convinzione dei Comuni confinanti/contermini è che la Società disponga del know-how necessario per lo svolgimento dei servizi strumentali necessari, operando AMCPS con soddisfazione in tali settori a favore del Comune di Vicenza sin dal 1999. La scelta risulta particolarmente strategica per ogni Comune laddove si andrebbe ad affidare ad un unico soggetto lo svolgimento per il territorio comunale di una serie di servizi strumentali a favore dell'Ente consentendo così adeguate e quanto mai opportune economie di scala nell'interesse pubblico.

3.5 Situazione patrimoniale: analisi storica

L'analisi storica della situazione patrimoniale, e successivamente anche economica, richiede l'analisi dei bilanci degli esercizi dal 2022 al 2024, in quanto si ritiene che dal 2022 l'affidamento in "house providing" da parte del Comune di Vicenza sia entrato a regime e che questi esercizi siano omogenei tra di loro.

Da un punto di vista patrimoniale, dal 2022 si rileva una sostanziale costanza dei valori di tutte le voci patrimoniali, fatta eccezione per i crediti tributari in aumento nel 2023 per effetto dei crediti d'imposta superbonus 110%, incassati nel corso del 2024.

Un'ulteriore voce significativa dello stato patrimoniale è il Fondo per rischi e oneri pari a circa Euro 1,4 milioni nel 2024. Tale voce aumenta dal 2022 al 2023 di circa 680 mila per un accantonamento di un fondo per potenziali criticità che potrebbero derivare dalla gestione di servizi, in particolare gestione degli immobili comunali, del verde pubblico, strade e segnaletica. Tale fondo è stato parzialmente utilizzato nel 2024 per il rimborso al Comune di Vicenza di costi energetici di competenza degli anni dal 2021 al 2024, e la copertura dell'incremento dei costi a fronte del mancato incremento dei relativi canoni delle gestioni per effetto dei maggiori vincoli normativi imposti alla spesa corrente degli Enti locali.

Di seguito si riportano i dati patrimoniali risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi, 2022, 2023 e 2024.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali	1.542.004	1.505.289	1.465.595
II - Immobilizzazioni materiali	577.024	477.165	460.458
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.766	4.766	4.766

STATO PATRIMONIALE	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Totale immobilizzazioni (B)	2.123.794	1.987.220	1.930.819
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze	217.685	245.994	226.387
II - Crediti			
1) verso clienti	1.250.324	880.297	1.750.809
4) verso controllanti	3.240.111	3.219.423	3.101.861
5-bis) crediti tributari	294.100	1.971.772	303.885
5-ter) imposte anticipate	461.175	489.615	524.375
5-quater) verso altri	230.881	77.826	70.981
Totale crediti	5.476.591	6.638.933	5.751.911
IV - Disponibilità liquide	3.466.209	2.489.692	3.154.653
Totale attivo circolante (C)	9.160.485	9.374.619	9.132.951
D) Ratei e risconti	11.520	0	0
Totale attivo	11.295.799	11.361.839	11.063.770
Passivo			
A) Patrimonio netto			
I - Capitale	2.310.000	2.310.000	2.310.000
IV - Riserva legale	72.237	70.130	68.880
VI - Altre riserve	1.279.804	1.239.764	1.216.025
VIII - Utile (perdita) d'esercizio	31.956	42.144	24.992
Totale patrimonio netto	3.693.997	3.662.030	3.619.897
C) Trattamento di fine rapporto	703.267	815.359	1.041.955
Fondo rischi e oneri	1.438.086	1.858.691	1.178.691
D) Debiti			
6) acconti	21.490	21.490	21.490
7) debiti verso fornitori	2.973.031	2.817.084	3.346.308
11) debiti verso imprese controllanti	270.605		
12) debiti tributari	114.759	283.571	202.340
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	307.170	214.387	250.809
14) altri debiti	1.717.724	1.515.207	1.323.599
Totale debiti	5.404.779	4.851.739	5.144.546
E) Ratei e risconti	55.670	174.012	78.681
Totale passivo	11.295.799	11.361.839	11.063.770

3.6 Situazione reddituale: analisi storica

I conti economici sotto riportati sono quelli risultanti dai bilanci per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.

I ricavi delle vendite sono leggermente in diminuzione a causa della riduzione dei canoni di gestione del contratto di affidamento in house. I ricavi da canoni di gestione

servizi in house sono circa Euro 8,8 milioni nel 2024, importo inferiore di circa 1 milione rispetto all'anno precedente, principalmente, a causa:

- della riduzione del canone della gestione energetica di circa 573 mila (iva compresa);
- della riduzione del canone della gestione neve di 100 mila (iva compresa);
- della riduzione del canone della gestione segnaletica orizzontale di 100 mila (iva compresa);
- di una sopravvenienza passiva di Euro 327 mila per riduzione del canone della gestione energetica riferita all'esercizio 2023.

Il residuo fatturato è in parte relativo a ricavi per servizi di illuminazione votiva e cimiteriale, per Euro 1,8 milioni, erogati sia nei confronti del Comune di Vicenza, sia nei confronti di Comuni vari, che nei confronti di privati, e circa Euro 1,9 milioni per servizi erogati ad aziende terze.

La gestione reddituale ha evidenziato, negli ultimi esercizi, i seguenti risultati:

CONTO ECONOMICO	2024	2023	2022
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.481.700	13.277.987	13.550.026
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	121.220	193.913	95.205
5) Altri ricavi e proventi	684.238	484.387	523.342
Totale valore della produzione	13.287.158	13.956.287	14.168.573
B) Costi della produzione			
6) per mp, suss, cons, merci	817.613	959.022	924.374
7) per servizi	6.757.382	6.592.849	7.486.112
8) per godimento beni di terzi	160.264	158.440	158.440
γ) per il personale			
<i>salari e stipendi</i>	3.189.389	3.165.274	3.017.397
<i>oneri sociali</i>	1.140.865	1.088.639	1.057.172
<i>trattamento fine rapporto</i>	269.192	272.429	340.623
<i>altri costi per il personale</i>	26.899	30.821	20.031
Totale costi per il personale	4.626.345	4.557.163	4.435.223
10) ammortamenti e svalutazioni			
<i>ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	334.754	294.390	288.646
<i>ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	185.726	181.651	207.518
Totale ammortamenti e svalutazioni	520.480	476.041	496.164
11) Variazione rimanenze mp, suss cons e merc	34.249	(19.608)	1.430
12) accantonamenti per rischi		680.000	322.000

CONTO ECONOMICO	2024	2023	2022
14) Oneri diversi di gestione	278.867	186.699	228.345
Totale costi della produzione	13.195.200	13.590.606	14.052.088
Differenza fra valore e costi della produzione	91.958	365.681	116.485
C) Proventi e oneri finanziari			
16d) Totale altri proventi finanziari	26.838	18.907	263
17) Totale interessi finanziari	56.169	76.203	7.203
Totale proventi e oneri finanziari	(29.331)	(57.296)	(6.940)
Risultato prima delle imposte	62.627	308.385	109.545
Imposte d'esercizio	2.231	231.481	78.406
Imposte esercizi precedenti			
Imposte anticipate/differite	28.440	34.760	6.147
Totale imposte sul reddito correnti, anticipate e differite	30.671	266.241	84.553
Utile dell'esercizio	31.956	42.144	24.992

3.7 Situazione patrimoniale e reddituale per conti annuali separati

Ai fini della presente perizia ritengo sia fondamentale analizzare i conti annuali separati redatti dalla Società negli esercizi 2022, 2023 e 2024 in quanto base per la valutazione di AMCPS.

Il MEF prevede che le società a controllo pubblico devono verificare se rientrano nell'obbligo di separazione contabile previsto dal Tusp per le aziende che svolgano attività economiche "protette" da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività in regime di economia di mercato (articolo 6, comma 1 del Dlgs 175/2016). Il MEF ha

emanato la Direttiva del 9 settembre 2019, con cui ha previsto che l'obbligo decorre con l'approvazione del bilancio 2020.

I conti separati devono essere sottoposti «al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

AMCPS, dall'esercizio 2021 in cui le sono stati affidati i servizi in house, svolge sia attività economiche "protette", sia attività in regime di "mercato", quindi, è obbligata alla redazione dei conti annuali separati (di seguito anche "CAS").

In *allegato 1* si riportano i conti annuali, patrimoniali ed economici, separati suddivisi per anno e per attività.

4 I criteri di valutazione

4.1 Le metodologie di valutazione

La dottrina e la prassi più accreditate hanno da tempo sviluppato metodi di universale utilizzo ed accettazione che fanno riferimento, di volta in volta, a criteri patrimoniali, reddituali e misti patrimoniali-reddituali. Ormai da un decennio, inoltre, è sempre più diffuso il ricorso a metodologie finanziarie basate sull'attualizzazione dei flussi di cassa.

La scelta della metodologia valutativa appropriata tra quelle disponibili, e dei criteri di controllo, è questione di cruciale importanza per giungere ad un risultato di stima che corrisponda all'effettiva utilità economica del bene oggetto di valutazione.

È, quindi, necessario fare qualche accenno descrittivo in merito alle metodologie sopra indicate allo scopo di mettere in rilievo le ragioni che ne consigliano o meno l'utilizzo per il caso in esame.

I metodi di stima utilizzati nella pratica per la valutazione delle aziende sono, com'è noto, numerosi.

Tutti si possono però ricondurre a cinque categorie principali:

- metodo finanziario;
- metodo patrimoniale;
- metodo reddituale;
- metodo misto patrimoniale / reddituale;
- metodo dei multipli.

Il metodo finanziario

Il metodo finanziario si fonda sul presupposto, sicuramente condivisibile sul piano teorico, che il valore del capitale economico di un'azienda deve essere inteso come somma algebrica di tutti i flussi monetari netti che questa produrrà in avvenire, attualizzati ad un tasso appropriato, espressivo della remunerazione da riconoscere alle risorse finanziarie impiegate.

Tra i metodi finanziari, il metodo del Discounted Cash Flow (DCF), anche chiamato "metodo dei flussi di cassa attualizzati", è quello più accreditato dalle moderne teorie aziendali ed è particolarmente indicato nella valutazione di singole aree di business dell'impresa, capaci di generare autonomi flussi di cassa. Il metodo dei flussi di cassa attualizzati è basato sulla determinazione del valore attuale dei flussi di cassa attesi da una specifica attività ed è funzione di tre elementi fondamentali: l'entità del flusso di cassa, la distribuzione nel tempo dei flussi e il tasso di attualizzazione. Esso mette in relazione il valore aziendale alla capacità di produrre un livello di flussi finanziari adeguato a soddisfare le aspettative di remunerazione di un investitore.

Il metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale si fonda su una valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi che compongono il capitale aziendale, giungendo alla determinazione del *capitale netto rettificato*. Tuttavia, mentre gli elementi passivi sono sempre considerati, gli elementi attivi sono trattati diversamente in relazione alla loro natura. Il processo valutativo, infatti, può fare riferimento esclusivamente ai beni dotati di materialità (e ad alcuni costi ad utilità pluriennale se capitalizzati), ovvero tenere conto anche dei beni immateriali privi di evidenza contabile, tra i quali si possono citare i brevetti, i marchi, il *know-how*, l'immagine aziendale, il portafoglio clienti, la quota di mercato, e così via.

Questi due differenti approcci caratterizzano, rispettivamente, il metodo patrimoniale *semplice* ed il metodo patrimoniale *complesso*.

Il metodo reddituale

Il metodo reddituale considera il valore dell'azienda in funzione dei redditi che saranno prodotti in futuro. Risulta largamente accettato in dottrina il principio in base al quale una valutazione che si basi unicamente sul metodo patrimoniale risulta spesso inadeguata a rappresentare un'azienda in funzionamento, cioè caratterizzata da una continuità operativa. In particolare, si ritiene che il suo valore sia legato alla capacità reddituale, ovvero alla capacità di produrre flussi di reddito futuri. Si deve

procedere a quantificare il "reddito normalizzato" dell'azienda, vale a dire il reddito realizzabile in condizioni normali di mercato, proiettato per un determinato orizzonte temporale e attualizzato con l'utilizzo di adeguate formule matematiche. Da questa semplice enunciazione derivano diverse soluzioni applicative in funzione di come sono definiti e misurati i flussi di reddito, della durata a cui le attese di reddito fanno riferimento, del tasso e del modo in cui i flussi differiti nel tempo sono riportati all'attualità.

Reddito normalizzato: l'obiettivo, in primo luogo, è quello di ottenere un'attendibile proiezione dei flussi futuri. A tal fine si può trarre una previsione direttamente dal passato, cioè supponendo che i risultati storici si mantengano in futuro. In effetti, i dati contabili a disposizione devono essere rettificati e integrati per arrivare a un reddito che tenga in qualche modo conto delle prevedibili dinamiche aziendali.

Arco temporale di riferimento: per quanto riguarda l'arco temporale di riferimento, la scelta di considerare un orizzonte temporale infinito si scontra con il principio per cui nessuna impresa è capace di generare profitti a tempo indeterminato. La dottrina solitamente raccomanda l'uso di un arco temporale compreso tra i tre e i cinque anni.

Il tasso di capitalizzazione: rappresenta il rendimento dell'investimento. La sua determinazione dipende da considerazioni relative al rischio presente nell'investimento dell'azienda oggetto della valutazione rispetto a investimenti alternativi a rischio minimo. Per la corretta individuazione rappresentano fattori non trascurabili le caratteristiche dell'azienda che si valuta, le sue problematiche interne e del settore in cui opera. Quando si considerano redditi futuri di durata illimitata, il metodo reddituale si esprime attraverso la formula della rendita perpetua in cui il fattore tempo non è, per definizione, preso in considerazione.

Quando i redditi si presumono di durata limitata, il metodo utilizza la formula rappresentata dal valore annuo di una rendita annua posticipata.

Una volta determinato il reddito normalizzato e il tasso di capitalizzazione, l'applicazione della relativa formula è piuttosto semplice, tuttavia, la determinazione delle menzionate variabili può risultare complessa. Per limitare l'effetto di questi inconvenienti sono stati elaborati i metodi di valutazione misti.

Il metodo misto patrimoniale / reddituale

Tuttora utilizzato dalla prassi prevalente italiana, è da ritenersi una buona mediazione tra i metodi patrimoniali, che privilegiano la consistenza del capitale, ed i metodi reddituali, che tendono a favorire la redditività.

Il metodo misto evidenzia un valore dell'avviamento (goodwill), che deriva dalla potenzialità dell'azienda di generare un reddito superiore (sovrareddito) rispetto ad un normale livello di rendimento atteso del capitale investito nell'azienda.

Qualora, invece, il capitale investito nell'impresa risulti remunerato da un reddito pari a quello atteso o inferiore, si è in presenza di avviamento nullo o negativo (badwill); in tali casi il valore economico dell'azienda sarà pari o inferiore al patrimonio netto rettificato espresso a valori correnti. L'avviamento è in sostanza calcolato determinando il valore attuale del sopra o sotto reddito definito come l'eccedenza del reddito futuro annuo rispetto alla remunerazione del patrimonio netto rettificato, ritenuta normale, al tasso di rendimento atteso. Dal punto di vista applicativo, il metodo misto presenta tre alternative che si distinguono per il fatto di aggiungere al patrimonio netto rettificato:

- una capitalizzazione illimitata del sopra/sottoreddito;
- una capitalizzazione limitata del sopra/sottoreddito;
- una capitalizzazione dei risultati netti di alcuni esercizi futuri.

Metodo misto con capitalizzazione illimitata del profitto medio: il valore economico dell'azienda si ottiene dalla somma del patrimonio netto rettificato e del suo goodwill determinato come rendita perpetua, cioè supponendo che il sovrareddito si produca all'infinito.

Metodo misto con capitalizzazione limitata del profitto medio: rispetto al precedente caso, si stima che le condizioni dalle quali scaturisce un sovrareddito si mantengano per un limitato arco temporale. Il valore economico è, pertanto, determinato aggiungendo al patrimonio netto rettificato il goodwill determinato dal valore attuale di una rendita annua posticipata.

Metodo misto con capitalizzazione dei risultati netti di alcuni esercizi futuri: in quest'ultimo caso è richiesta la presenza di precisi piani pluriennali che esprimano il risultato degli anni futuri soggetti ad attualizzazione.

Per quanto riguarda il reddito normalizzato, l'arco temporale di riferimento e il tasso di capitalizzazione valgono le osservazioni già espresse nel paragrafo precedente.

È opportuno rilevare che la definizione del patrimonio netto rettificato può essere

dedotta sia dall'applicazione del metodo patrimoniale semplice sia di quello complesso. Quest'ultima scelta implica che la considerazione degli elementi immateriali, nel rispetto delle condizioni illustrate, esprime meglio la consistenza e la struttura patrimoniale dell'impresa.

Il metodo dei multipli

Nella valutazione delle realtà aziendali è anche frequente il ricorso a moltiplicatori e cioè al rapporto tra la capitalizzazione borsistica (o il controvalore di effettive transazioni di compravendita) di analoghe società concorrenti e parametri diversi, quali, a seconda dei casi, l'utile netto, l'EBIT, l'EBITDA o il fatturato. La ragione del ricorso a tali metodi poggia su processi comparativi dell'azienda con valori riconosciuti dal mercato per realtà affini.

Il criterio dei multipli, pur ricadendo nella metodica di mercato e non in quella dei flussi di risultati attesi, è una valutazione relativa che permette di individuare il valore dell'azienda sintetizzando in un unico numero il processo di attualizzazione dei flussi di risultati attesi. La valutazione relativa perde di affidabilità laddove il campione selezionato non sia omogeneo e comparabile all'azienda oggetto di valutazione. Un campione formato da società appartenenti al medesimo settore ed al mercato di quotazione domestico conduce a risultati migliori.

4.2 Illustrazione del criterio di valutazione adottato

A fini della valutazione complessiva di AMCPS sono stati presi in considerazione:

- **il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa attesi (DCF) con applicazione della formula seguente:**
 - + attualizzazione dei flussi di cassa del periodo di previsione
 - +/- posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024
 - + valore terminale dell'azienda alla fine del periodo di previsione considerato (individuato prudenzialmente nel patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2024).
- **il metodo dei multipli**, con la scelta del moltiplicatore EV/EBITDA definito nelle tavole elaborate dal prof. Damodaran per settori di attività e per area geografica di appartenenza, pubblicate sul sito: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html, assumendo come riferimento il moltiplicatore EV/EBITDA del settore di appartenenza.

Considerata la caratteristica di AMCPS quale società che, per obbligo previsto dalla direttiva MEF del 9 settembre 2019, redige i conti annuali separati (CAS) e in considerazione che le attività svolte da AMCPS, e meglio specificate nel paragrafo 3.2, sono attività di pubblica utilità, ma che riguardano anche settori differenti tra di loro, l'applicazione di tali metodi è stata effettuata per singole attività e la valutazione complessiva è data dalla somma algebrica delle valutazioni di ogni singola attività.

Il risultato della valutazione di AMCPS è stato determinato come la media matematica dei due metodi sopra citati.

Ho ritenuto di utilizzare la media di tali due metodi perché quelli più rispondenti alla realtà sociale.

AMCPS, in quanto società in "house providing", è per definizione destinata a fornire servizi efficaci ed efficienti, di elevata qualità, mantenendo l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario necessario a garantire gli investimenti e la continuità aziendale. Non ha certamente come obiettivo la massimizzazione del profitto, né dispone di un patrimonio di rilievo, ulteriore rispetto alle immobilizzazioni strettamente strumentali all'attività svolta. Sono, quindi, da scartare metodi patrimoniali, reddituali o misti.

La media tra il metodo finanziario e quello dei multipli permette una valutazione prudentiale e, al contempo, obiettiva.

5 Le metodologie di verifica utilizzate

La documentazione messa a disposizione (bilanci di esercizio, conti annuali separati, situazioni contabili di riferimento ed in generale tutta la documentazione contabile) è stata esaminata per ragionevolezza dei dati esposti, ma su di essa non è stata effettuata alcuna verifica di revisione contabile, oltre alla revisione legale effettuata dalle società di revisione incaricate per gli anni presi in considerazione.

Il sottoscritto perito ha organizzato alcune riunioni con il direttore aziendale e con il direttore amministrativo ai fini dell'approfondimento degli aspetti peculiari delle procedure di controllo e di pianificazione in essere. In tale sede sono state messe a punto le richieste documentali e le metodologie di controllo.

Sono stati richiesti ed esaminati i documenti di carattere generale necessari ad acquisire le informazioni di base relative alla Società oggetto di valutazione.

6 La stima della Società

La data di riferimento per la stima di Valore Città AMCPS S.r.l. è il 31 dicembre 2024. Ho analizzato la situazione economica e patrimoniale a tale data, sia nel suo complesso che nei conti annuali separati, oltre ai bilanci d'esercizio sintetizzati ai precedenti paragrafi 3.5 e 3.6.

6.1 Informazioni utilizzate

Per lo svolgimento dell'incarico mi sono avvalso della seguente documentazione, relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024, che mi è stata consegnata dalla funzione amministrativa della Società:

- i bilanci d'esercizio chiusi e le corrispondenti relazioni sulla gestione;
- bilanci analitici dettagliati;
- note di commento dei conti annuali separati di cui all'art. 8, comma 1, lett. H) della direttiva MEF del 9 settembre 2019;
- relazioni dell'organo di controllo;
- relazioni della società di revisione;
- statuto sociale e atto costitutivo;
- contratto di affidamenti dei servizi in house providing tra la società in house AMCPS e il Comune di Vicenza.

6.2 Ricognizione e stima degli elementi attivi e passivi

Alla luce della metodologia di valutazione adottata, il sottoscritto ha proceduto con le seguenti attività:

- analisi delle poste dell'attivo e del passivo - confrontando le variazioni rispetto ai periodi precedenti - indicate nella situazione patrimoniale di riferimento;
- discussione con l'ufficio amministrativo circa i criteri di contabilizzazione adottati ed il presumibile valore corrente degli elementi risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024;
- analisi di eventuali rettifiche da apportare al patrimonio netto contabile per effetto di eventuali maggiori o minori valutazioni di tali poste;
- analisi dei conti annuali separati, in riferimento ai dati economici, patrimoniali e alle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, confrontando le variazioni rispetto ai periodi precedenti e analizzando la suddivisione tra comparto "protetto" e comparto "mercato".

6.3 La situazione patrimoniale ed economica di riferimento

La situazione patrimoniale di AMCPS utilizzata alla base della stima è quella alla data del 31 dicembre 2024 predisposta dall'organo amministrativo.

Il relativo bilancio è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 30 maggio 2025 e depositato presso il Registro delle Imprese nei termini previsti.

I criteri di valutazione e rilevazione adottati sono conformi alle norme del Codice Civile ed ai principi contabili italiani che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.

Dalla situazione patrimoniale di riferimento risulta che le attività ammontano ad Euro 11.295.799, le passività ad Euro 7.601.802 ed il patrimonio netto ad Euro 3.693.997.

7 Analisi dei metodi di valutazione

7.1 Metodo finanziario: metodo di attualizzazione dei flussi di cassa (DCF)

Tale criterio determina il valore di un'azienda sulla base della capacità di generare flussi di cassa. In particolare, tale criterio si fonda sull'ipotesi che il valore di un'azienda sia pari al valore attuale dei flussi di cassa generati in futuro. Pertanto, il valore economico di un'azienda è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:

- valore dei flussi di cassa attesi attualizzati;
- posizione finanziaria netta;
- un valore terminale dell'azienda alla fine del periodo previsionale considerato, che ho prudenzialmente identificato nel patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2024.

Come già anticipato nel paragrafo 4.2, la valutazione è stata fatta per somma di attività. I dati per singole attività sono stati raccolti dai conti annuali separati (CAS) redatti dalla Società dal 2022 al 2024.

➤ Determinazione dei flussi di cassa attualizzati

Per la determinazione dei flussi di cassa da attualizzare ho preso in considerazione la media dei dati degli anni 2022, 2023 e 2024 e ho determinato il flusso di cassa come segue:

EBT medio (2022 – 2024) (Utile ante imposte)
+ ACCANTONAMENTI (media 2022 – 2024)

+ AMMORTAMENTI (media 2022 – 2024)
- PROVENTI FINANZIARI (media 2022 – 2024)
+ ONERI FINANZIARI (media 2022 – 2024)
-/+ SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE STRAORDINARIE (media 2022 – 2024)
EBITDA MEDIO
- Imposte teoriche 30% su (EBT + accantonamento)
- Investimenti fissi
+/- variazioni capitale circolante netto
FLUSSI DI CASSA

Quindi, l'ebitda medio è dato dalla somma algebrica delle medie dell'utile ante imposte, degli accantonamenti, degli ammortamenti, della gestione finanziaria e delle sopravvenienze attive e passive.

Nell'esercizio 2024, sono state rilevate sopravvenienze attive per Euro 150 mila complessivi come utilizzo del fondo per incremento dei costi di materiali e prestazioni non coperti da un conseguente incremento dei canoni di gestione dei servizi in house da parte del Comune di Vicenza; tale importo è suddiviso per Euro 75 mila nella gestione del "verde pubblico" e per Euro 75 mila nel servizio delle "gestione tecnica"; Le sopravvenienze passive di Euro 250 mila annui sono dovute al fatto che, a seguito di controlli incrociati da parte del Comune di Vicenza eseguiti nei primi mesi del 2025, è risultata una mancata volturazione di 15 contatori di immobili in GTE, per cui AMCPS procederà a restituire Euro 1 milione al Comune di Vicenza per costi pagati direttamente da quest'ultimo nelle annualità 2021-2022-2023-2024. Tali costi non erano stati rilevati nei bilanci d'esercizio dei rispettivi anni, mentre nel bilancio d'esercizio 2024 è stato utilizzato per Euro 270 mila il fondo rischi e oneri accantonato negli anni precedenti, mentre l'utilizzo del fondo per la parte residua di Euro 730 mila è stata rinviata agli esercizi successivi. Considerato che, per la presente valutazione, ai fini della normalizzazione dell'Ebitda, per gli anni 2022 e 2023 non ho tenuto conto degli accantonamenti, operando una variazione in aumento degli accantonamenti, per gli anni oggetto di analisi della perizia ho tenuto conto di questi maggiori oneri energetici apportando una variazione in diminuzione nell'attività "Gestione energetica", per la determinazione dell'Ebitda, di Euro 250 mila annui.

Prudenzialmente, sono stati presi in considerazione solo i dati storici e non sono stati considerati i maggiori proventi derivanti dall'adeguamento dei canoni, a partire dall'1 gennaio 2025, nella misura del canone Istat FOI valorizzato al 75% previsto

contrattualmente e, come già evidenziato, non ancora applicato.

Per la determinazione dei flussi di cassa all'ebitda medio si deve:

- **sottrarre le imposte teoriche**, stimate nel 30% del valore pari all'utile ante imposte + gli accantonamenti; la percentuale del 30% è stata calcolata come media degli anni 2022 - 2024;
- **sottrarre gli investimenti fissi**, calcolati come media degli investimenti, per ogni attività, effettuati negli anni 2022 e 2024, dati estratti dalle movimentazioni delle immobilizzazioni per attività e comparto allegate alle "Note di commento ai conti annuali separati" relativo ai tre anni (*allegato 2*);
- **aggiungere la variazione positiva o negativa del capitale circolante netto**, calcolato come media delle variazioni di capitale circolante netto degli anni 2023 rispetto al 2022 e del 2024 rispetto al 2023, sulla base dei dati patrimoniali suddivisi per attività nei conti annuali separati; in alcuni casi tali calcoli sono stati normalizzati in considerazione di eventi straordinari (*allegato 3*), quali:
 - o nell'attività "Erp" incremento di circa Euro 1,8 milioni dei crediti tributari per effetto dell'agevolazione superbonus 110% nel 2023 rispetto al 2022, ceduti nel 2023 e incassati nel 2024 e correlato incremento straordinario dei debiti verso fornitori per effetto dell'incremento significativo dei lavori di edilizia presso residenze pubbliche gestite da AMCPS per circa Euro 560 mila; nel 2024 rispetto al 2023 è stato rilevato l'effetto contrario a seguito dell'incasso dei crediti d'imposta e del pagamento dei debiti verso i fornitori;
 - o nell'attività "gestione energetica" sono stati rilevati nel 2023 pagamenti significativi di debiti pregressi verso società del gruppo ex AIM (società controllante fino al 2020) e verso la stessa ex AIM, che erano presenti nel bilancio 2021 per un importo di circa Euro 594 mila; inoltre è stato rilevato nel 2024 un incremento significativo di Euro 270 mila del debito verso la controllante a causa della sopravvenienza passiva causata dalla mancata volturazione dei 15 contatori.
 - o nell'attività "servizi cimiteriali" sono stati rilevati nel 2023 pagamenti significativi di debiti pregressi verso società del gruppo ex AIM (società controllante fino al 2020 e adesso AGSM AIM) e verso la stessa ex AIM che erano presenti nel bilancio 2021 per un importo di circa Euro 78 mila.

Di seguito si riporta la tabella con evidenza del calcolo della stima dei flussi di cassa annuali da attualizzare. Si può notare che non per tutte le attività sono stati stimati flussi di cassa positivi, e prudenzialmente, sono state considerate per il calcolo del valore di azienda anche le attività con flussi di cassa negativi.

SETTORI DI ATTIVITÀ	VERDE PUBBLICO	GESTIONE ENERGETICA	GESTIONE TECNICA	SERVIZI CIMITERIALI	ERP	AFFISSIONI	SEGNALETICA LUMINOSA	NEVE	STRADE/SUOLO	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
EBT	(66.481)	302.335	(122.843)	168.425	(427.508)	12.629	91.870	59.252	259.558	(117.053)
+ ACCANTONAMENTI	71.523	0	26.667	0	107.333	0	0	0	97.673	30.805
+ AMMORTAMENTI	14.835	12.863	70.680	278.237	34.831	569	872	5.439	71.324	2.650
- PROVENTI FINANZIARI	(224)	(124)	(654)	(849)	(12.460)	(22)	(9)	(15)	(845)	135
+ ONERI FINANZIARI	(1)	0	2	3	9.070	(0)	0	0	2	0
- SOPRAVVIVENZE ATTIVE	(25.000)		(25.000)							
- SOPRAVVIVENZE PASSIVE	0	(250.000)	0							
EBITDA MEDIO	(5.347)	65.074	(51.147)	445.816	(288.734)	13.176	92.733	64.676	427.713	(83.463)
- Imposte teoriche su EBT + uccid. n.	(1.531)	(91.792)	29.200	(51.136)	97.208	(3.834)	(27.893)	(17.990)	(108.459)	26.186
- investimenti fissi	(35.938)	(15.372)	(68.784)	(200.759)	(108.180)	(963)	(1.030)	(25.469)	(84.243)	(6.602)
+/- variazioni capitale circolante nello	61.429	166.970	57.434	(18.537)	(103.321)	(13.788)	(6.048)	9.002	339.072	(11.964)
Flussi di cassa	38.614	124.880	(33.097)	175.386	(403.026)	(5.409)	57.762	30.220	574.083	(75.843)

Per l'attualizzazione dei flussi di cassa è necessario determinare:

- il periodo di proiezione previsionale, che ho ritenuto individuabile in 5 anni;
- il tasso di sconto per l'attualizzazione dei flussi di cassa (WACC).

In merito alla determinazione del tasso di sconto la formula è la seguente:

$$WACC = K_d * (1-T) * D / (E+D) + K_e * E / (E+D)$$

Considerato che AMCPS non ha indebitamento finanziario, il tasso di sconto per l'attualizzazione è pari al costo del capitale proprio (Ke):

$$WACC = K_e$$

$$K_e = r_f + \beta * (r_m - r_f)$$

In particolare:

- r_f è il rendimento netto di investimenti o titoli privi di rischi e nello specifico è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi delle aste dei BTP a 5 anni negli ultimi 12 mesi (aste da giugno 2024 a maggio 2025) ed è pari al 2,97%;
- β (beta) è il coefficiente che quantifica il rischio della singola impresa rispetto a quello medio del mercato e nello specifico è stato individuato utilizzando le tabelle di A. Damodaran¹ dove calcola per ogni settore di attività il rispettivo β . Nella tabella seguente è riportato il Beta corrispondente all'industria specifica secondo le tavole di Damodaran e collegato alle attività svolte da AMCPS:

¹ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls>

ATTIVITÀ AMCPs	Nome industria tavole Damodaran	Beta Damodaran
VERDE PUBBLICO	Servizi ambientali e rifiuti	1,19
GESTIONE ENERGETICA	Energia	0,70
GESTIONE TECNICA	Forniture per l'edilizia	1,03
SERVIZI CIMITERIALI	Servizi di pubblica utilità (generali)	0,93
FRP	Servizi di pubblica utilità (generali)	0,93
AFFISSIONI	Servizi di pubblica utilità (generali)	0,93
SEGNALETICA LUMINOSA	Servizi di pubblica utilità (generali)	0,93
NEVE	Servizi di pubblica utilità (generali)	0,93
STRADE/SUOLO	Forniture per l'edilizia	1,03
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	Servizi di pubblica utilità (generali)	0,93

per alcune attività è stato possibile individuare un'industria di riferimento nelle tavole di Damodaran, mentre per le attività per cui questo non è stato possibile è stata individuata l'industria rappresentata da "Servizi di pubblica utilità (generale)";

- r_m è il rendimento teorico di mercato atteso da un portafoglio di titoli rischiosi e nello specifico è rappresentato dall'Equity risk premium individuato dalle tavole di A. Damodaran² e per l'Italia pari a 7,26%.

Sulla base di quanto sopra specificato è stato individuato il tasso di sconto per l'attualizzazione dei flussi di cassa distinto per le diverse attività in base al diverso Beta assegnato:

ATTIVITÀ AMCPs	WACC = K_e
VERDE PUBBLICO	8,08%
GESTIONE ENERGETICA	5,98%
GESTIONE TECNICA	7,39%
SERVIZI CIMITERIALI	6,97%
ERP	6,97%
AFFISSIONI	6,97%
SEGNALETICA LUMINOSA	6,97%
NEVE	6,97%
STRADE/SUOLO	7,39%
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	6,97%

Individuato il tasso di sconto per l'attualizzazione dei flussi per ogni singola attività è possibile calcolare i flussi di cassa attesi, prima per ogni singola attività e poi come somma di attività:

SETTORI DI ATTIVITÀ	VERDE PUBBLICO	GESTIONE ENERGETICA	GESTIONE TECNICA	SERVIZI CIMITERIALI	ERP	AFFISSIONI	SEGNALETICA LUMINOSA	NEVE	STRADE/SUOLO	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	TOTALE COMPLESSIVI
Flussi di cassa	38.614	124.880	(33.097)	175.384	(403.024)	(5.409)	57.762	30.220	574.083	(75.843)	
Numero periodi proiezione	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Tasso di sconto attualizzazione (WACC = K_e)	8,08%	5,98%	7,39%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	7,39%	6,97%	
Flussi di cassa attesi	153.051	526.315	(134.312)	719.421	(1.653.644)	(22.198)	287.003	123.995	2.329.705	(311.190)	1.949.153

² <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xlsx>

La somma per attività dei flussi di cassa attesi è pari a 1.969.153

Per determinare il valore finale si deve ancora considerare:

- la posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2024 è positiva e pari a Euro 3.466.209;
- il valore terminale dell'azienda alla fine del periodo previsionale considerato, che prudenzialmente ho considerato pari al patrimonio netto di AMCPS al 31 dicembre 2024 e pari a Euro 3.693.996; il motivo di tale scelta sta nel fatto che la Società è destinata a fornire servizi efficaci ed efficienti, di elevata qualità, mantenendo l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario necessario a garantire gli investimenti e la continuità aziendale, quindi ritengo che il valore dell'azienda alla fine del periodo considerato sarà almeno pari al patrimonio netto alla data di riferimento.

Sia la posizione finanziaria netta che il patrimonio netto sono stati ripartiti tra le varie attività in base al peso percentuale di ebitda medio di ogni attività sul totale ebitda medio.

Per concludere, nella tabella di seguito è calcolato il valore economico, per ogni singola attività, dato dalla somma dei flussi di cassa attesi, della posizione finanziaria netta positiva e del valore terminale dell'azienda:

SETTORI DI ATTIVITÀ	VERDE PUBBLICO	GESTIONE ENERGETICA	GESTIONE TECNICA	SERVIZI CIMITERIALI	ERP	APFISIONI	SEGNALERICA LUMINOSA	NEVE	STRADE/SUOLO	SEGNALERICA ORIZZONTALE E VERDE ALI	TOTALE COMPLESSIVO
Flussi di cassa attesi	153.091	826.315	(194.312)	719.421	(1.653.644)	(22.193)	237.009	123.999	9.339.709	(311.390)	1.969.153
% EBITDA MEDIO	-1%	16%	-4%	6%	-42%	2%	14%	10%	63%	-12%	
PFN = disponibilità liquide al 31.12.2024	(71.237)	331.466	(260.527)	2.270.828	(1.470.707)	47.116	472.346	329.439	3.178.415	(425.131)	3.466.209
Valore terminale = patrimonio netto 31.12.2024	(29.027)	353.249	(277.448)	2.420.029	(1.567.357)	71.527	503.387	351.088	3.321.785	(453.069)	3.693.996
Valore Azienda netto	97.587	1.211.030	(472.486)	5.410.509	(4.491.710)	116.449	1.212.736	804.522	6.830.109	(1.189.289)	9.129.357
Valore azienda (arricchito)	16.000	1.211.000	(472.486)	6.411.000	(4.493.000)	116.000	1.213.000	805.000	6.830.000	(1.189.000)	9.131.000

In allegato 4, sono riportati i calcoli dettagliati dalla determinazione dei flussi di cassa fino al calcolo del valore dell'azienda.

In conclusione, secondo il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa attesi (DCF) il valore del patrimonio netto dell'azienda è pari a Euro 9.131.000.

7.2 Metodo dei multipli

Per la determinazione del multiplo ho fatto riferimento alle tavole di A. Damodaran, assumendo come industria di riferimento quella specifico collegata ad ogni singola

attività svolta da AMCPS ed è stato utilizzato il parametro EV/EBITDA che risulta dall'analisi delle aziende con Ebitda positivo³.

Nella tabella seguente è stato riportato il moltiplicatore corrispondente all'industria specifica secondo le tavole di Damodaran, collegato alle attività svolte da AMCPS:

ATTIVITÀ AMCPS	Nome industria tavole Damodaran	EV/EBITDA Damodaran
VERDE PUBBLICO	Servizi ambientali e rifiuti	8,33
GESTIONE ENERGETICA	Energia	7,16
GESTIONE TECNICA	Forniture per l'edilizia	8,40
SERVIZI CIMITERIALI	Servizi di pubblica utilità (generali)	6,66
ERP	Servizi di pubblica utilità (generali)	6,66
AFFISSIONI	Servizi di pubblica utilità (generali)	6,66
SEGNALETICA LUMINOSA	Servizi di pubblica utilità (generali)	6,66
NEVE	Servizi di pubblica utilità (generali)	6,66
STRADE/SUOLO	Forniture per l'edilizia	8,40
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	Servizi di pubblica utilità (generali)	6,66

L'ebitda medio è dato dalla somma delle medie dell'utile ante imposte, degli accantonamenti, degli ammortamenti, della gestione finanziaria e delle sopravvenienze attive e passive.

SERORI DI ATTIVITÀ	VERDE PUBBLICO	GESTIONE ENERGETICA	GESTIONE TECNICA	SERVIZI CIMITERIALI	ERP	AFFISSIONI	SEGNALETICA LUMINOSA	NEVE	STRADE/SUOLO	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
EBT	(44.881)	302.335	(122.863)	168.425	(427.508)	12.627	91.670	57.252	287.998	(117.093)
+ ACCANTONAMENTI	71.523	0	26.667	0	107.333	0	0	0	97.673	30.805
+ AMMORTAMENTI	14.635	12.863	70.680	278.223	34.831	569	872	3.439	71.324	2.650
- PROVENTI FINANZIARI	(224)	(124)	(654)	(849)	(12.460)	(22)	(9)	(15)	(845)	135
+ ONERI FINANZIARI	3	0	2	3	9.070	0	0	0	2	0
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	(25.000)	0	(25.000)	0	0	0	0	0	0	0
+ SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0	(250.000)	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA MEDIO	(5.346)	65.074	(51.147)	445.816	(288.734)	13.177	92.733	64.674	427.713	(83.463)

Applicando il moltiplicatore all'EBITDA medio per ogni singola attività e sommando la posizione finanziaria netta alla data di riferimento, suddivisa per ogni singola attività in base all'ebitda medio per attività sul totale, il valore del patrimonio di AMCPS è determinato come segue:

SERORI DI ATTIVITÀ	VERDE PUBBLICO	GESTIONE ENERGETICA	GESTIONE TECNICA	SERVIZI CIMITERIALI	ERP	AFFISSIONI	SEGNALETICA LUMINOSA	NEVE	STRADE/SUOLO	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	TOTALE COMPLESSIVO
EBITDA MEDIO	(5.346)	65.074	(51.147)	445.816	(288.734)	13.177	92.733	64.674	427.713	(83.463)	
Moltiplicatore	8,33	7,16	8,40	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	8,40	6,66	
Valore azienda ante pfn	(44.534)	466.144	(429.504)	2.970.685	(1.923.971)	87.802	617.921	430.970	3.571.627	(556.124)	
REbitda medio	-1%	10%	-8%	66%	-42%	2%	14%	10%	63%	-12%	
Posizione finanziaria netta	(27.231)	331.465	(260.526)	2.270.824	(1.470.704)	67.117	472.345	329.438	2.178.610	(425.120)	
Valore Azienda nello	(71.765)	797.609	(690.030)	5.241.509	(3.394.675)	154.918	1.090.267	760.408	5.750.237	(981.244)	8.677.226,12
Valore azienda (analizzato)	(72.000)	798.000	(690.000)	5.242.000	(3.395.000)	155.000	1.090.000	760.000	5.770.000	(981.000)	8.677.000,00

In allegato 5, sono riportati i calcoli dettagliati dalla determinazione dell'ebitda medio fino al calcolo del valore dell'azienda.

Di conseguenza, applicando il metodo dei multipli con il moltiplicatore EV/EBITDA ad ogni singola attività, il valore del patrimonio di AMCPS è pari a Euro 8.677.000.

³ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/vebitdaEurope.xls>

7.3 Valutazione finale: valore medio dei metodi utilizzati

Il valore del patrimonio di AMCPS è determinato come media dei metodi sopra elencati, ed in particolare:

Descrizione	Valore
METODO ATTUALIZZAZIONE FLUSSI DI CASSA	9.131.000
METODO DEI MULTIPLI	8.677.000
VALORE MEDIO	8.904.000
VALORE PATRIMONIO DI AMCPS (arrotondato)	8.900.000

Il valore del patrimonio netto di Valore Città AMCPS è pari a Euro 8.900.000.

8 Conclusioni

Il sottoscritto, Maurizio Campana, tenuto conto di quanto fin qui espresso,
dichiara

che il valore di patrimonio netto della società Valore Città AMCPS S.r.l. - oggetto della presente perizia di stima - è pari, con riferimento alla data del 31 dicembre 2024, a Euro 8.900.000,00 (ottomilioninovecentomila/00).

Vicenza, 30 giugno 2025

In fede

A series of seven thick, black horizontal bars used to redact the signature and name of the expert.

<p align="center">VIGENTE STATUTO “VALORE CITTA' AMCPS SRL”</p>	<p align="center">ARTICOLI OGGETTO DI PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p align="center">NELLO STATUTO “VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.”</p>
<p align="center">TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</p>	
<p align="center">ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ'</p>	<p align="center">ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ'</p>
<p>E' corrente la Società per Azioni denominata "VALORE CITTA AMCPS S.R.L." a totale capitale pubblico detenuto interamente dal Comune di Vicenza.</p> <p>La società svolge l'attività di cui all'oggetto sociale secondo le modalità di affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i nei confronti del socio che detiene interamente il capitale sociale. La società è soggetta al potere di direzione, di indirizzo e di controllo del socio pubblico nelle forme previste dai successivi articoli.</p>	<p>1. E' costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex D. Lgs. 175/2016 denominata" VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.", in brevità AMCPS S.R.L. ad esclusivo capitale pubblico detenuto interamente da Comuni. La società svolge nei confronti dei propri soci le attività di cui all'oggetto sociale secondo le modalità di affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.</p>
<p align="center">ART. 2-OGGETTO SOCIALE</p>	<p align="center">ART. 2 - OGGETTO SOCIALE</p>
<p>La società ha per oggetto esclusivo, in conformità all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016, l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della richiamata disposizione, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi; • progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma con pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 50/2016; • autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; • servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016. <p>In via meramente esemplificativa, la società svolge, in via diretta o mediante organismi partecipati (nelle forme e limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale europea), anche congiuntamente ad altri enti locali in caso di pluralità di soci pubblici, e sulla base di specifico affidamento e contratto di servizio con il/i Comuni soci e seguenti attività:</p>	<p>1. La società ha per oggetto esclusivo, in conformità all'art. 4 comma 2 D. Lgs. 175/2016, l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) della richiamata disposizione, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi; b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica; c. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; d. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della vigente normativa di riferimento. <p>2. In via meramente esemplificativa, la società svolge, direttamente o mediante organismi partecipati (nelle forme e limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale ed europea), anche congiuntamente ad altri enti locali in caso di pluralità di soci pubblici, e sulla base di specifico affidamento e contratto di servizio con i Comuni soci, le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gestione del verde pubblico;

- gestione del verde pubblico;
- gestione piano neve
- gestione elementi funzionali alla circolazione ed arredo urbano;
- servizio di gestione tecnica ed energetica di edifici e strutture comunali
- servizio di gestione rete acque meteoriche
- gestione verde pubblico
- gestione patrimonio immobiliare prevalentemente abitativo di proprietà comunale
- gestione servizi funebri e cimiteriali
- gestione impianti semaforici, altri dispositivi luminosi di ausilio alla circolazione e impianti tecnologici di controllo di ZTL e corsie riservate
- gestione servizio affissione manifesti negli spazi di proprietà comunale
- servizi di gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;
- realizzazione e gestione di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;
- esercizio delle farmacie comunali;
- prestazione di servizi socio-assistenziali;
- gestione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali, in tutte le sue fasi; le attività di supporto alla riscossione per ogni tipo di tributo, imposta, sanzione amministrativa o retta, nonché ogni attività connessa e complementare indirizzata al supporto delle attività di gestione di entrate tributarie/patrimoniali, comprese quelle dirette al recupero degli insoluti;
- i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, i servizi di pronto intervento e di sistemazione buche, ogni altra attività di manutenzione che possa riguardare le strade, le piazze e i marciapiedi;
- la gestione di impianti sportivi pubblici quali ad esempio piscine, palestre, campi sportivi, strutture polivalenti;
- attività di Esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la società potrà svolgere a favore di amministrazioni pubbliche non socie le attività di cui all'art. 4 lett. a), b), d), e) D.Lgs.n. 175/2016 e/o attività con finalità diverse dalle precedenti comunque ammesse dalla disciplina vigente, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.

Come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 175/2016, la società dovrà rispettare il limite normativamente previsto di svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio ed in particolare, l'art. 16 D. Lgs. 175/2016 secondo il quale oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che la

- b. gestione piano neve;
- c. gestione elementi funzionali alla circolazione ed arredo urbano;
- d. gestione tecnica ed energetica di edifici e strutture comunali;
- e. gestione rete acque meteoriche;
- f. gestione patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale o di altri enti;
- g. gestione servizi funebri e cimiteriali
- h. gestione impianti semaforici, altri dispositivi luminosi di ausilio alla circolazione e impianti tecnologici di controllo di ZTL e corsie riservate
- i. gestione servizio affissione manifesti;
- j. gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità;
- k. realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti tecnologiche funzionali e/o necessarie alla gestione dei servizi affidati;
- l. esercizio delle farmacie comunali;
- m. servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, servizi di pronto intervento e di sistemazione buche, ogni altra attività di manutenzione che possa riguardare le strade, le piazze e i marciapiedi;
- n. gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie/patrimoniali relative ai servizi affidati in house, comprese le azioni di riscossione coattiva degli insoluti;
- o. gestione di impianti sportivi pubblici;
- p. attività di Esco, compresi i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficientamento energetico;
- q. manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale o di proprietà di altri enti;
- r. servizio di supporto in situazioni emergenziali;
- s. reperibilità e pronto intervento con riferimento ai servizi e gestioni sopra indicati;
- t. servizi a supporto del territorio dei Comuni soci.

3. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la società potrà svolgere a favore di amministrazioni pubbliche non socie le attività di cui all'art. 4 lett. a), b), d), e) D. Lgs. n. 175/2016 e/o attività con finalità diverse dalle precedenti comunque ammesse dalla disciplina vigente, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione.

4. Come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 175/2016, la società dovrà rispettare il limite normativamente previsto per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci ed in particolare l'art. 16 D. Lgs. 175/2016, secondo il quale oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.

5. La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo

<p>stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.</p> <p>La società dovrà rispettare l'obbligo di mantenere una contabilità separata tra attività per il comune di Vicenza e quella per enti diversi, come previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 175/2016.</p> <p>La società, nei limiti in cui è consentito dalla normativa, ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni altra attività economica (sopra non espressamente elencate, ma comunque complementari e connesse alle medesime), funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.</p> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi di interesse pubblico; inoltre, sempre ove consentito dalla normativa, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le altre attività riservate per legge, anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, patronage, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.</p>	<p>a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.</p> <p>6. La società dovrà rispettare l'obbligo di mantenere una contabilità separata tra attività per i Comuni soci e quella per enti diversi, come previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 175/2016.</p> <p>7. La società, nei limiti in cui è consentito dalla normativa, ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni altra attività economica (sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime), funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.</p> <p>8. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi di interesse pubblico; inoltre, sempre ove consentito dalla normativa, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le altre attività riservate per legge, anche operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, patronage, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.</p>
<p>ART. 3 – SEDE</p>	<p>ART. 3 – SEDE</p>
<p>La sede legale della Società è individuata nel territorio del Comune di Vicenza.</p> <p>Nell'ambito del territorio dei soci, l'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, depositi, magazzini, centri tecnici e di servizio).</p>	<p>1. La sede legale della Società è individuata nel territorio del Comune di Vicenza.</p> <p>2. Nell'ambito del territorio della Provincia di Vicenza, l'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, depositi, magazzini, centri tecnici e di servizio).</p>
<p>ART. 4 - DURATA</p>	<p>ART. 4 - DURATA</p>
<p>La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).</p>	<p>1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove). Prima di tale data, la durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, previa preventiva manifestazione di volontà dei rispettivi organi istituzionali.</p>

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE-SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 3.500.000,00 posseduto in modo totalitario dal Comune di Vicenza. E' da considerarsi inefficace ogni trasferimento di quote che possa far venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di Euro 2.310.000. E' da considerarsi inefficace ogni trasferimento di quote che possa far venire meno l'esclusività del capitale pubblico.
2. Alla Società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente i Comuni.
3. L'ingresso di nuovi soci è subordinato alla deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci. Le operazioni di ingresso di nuovi soci possono avvenire sia tramite aumento di capitale sia tramite cessione di quote da parte dei soci.
4. In ogni caso di trasferimento di quote, sia tra soci che a favore di altri soggetti aventi i requisiti previsti nel presente articolo, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota deve dare comunicazione, tramite PEC, dell'intenzione di trasferire all'organo di amministrazione che tempestivamente e, in ogni caso, entro quindici giorni, sempre con PEC, informerà i soci. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle quote da trasferire, l'identità del soggetto a cui verrebbero trasferite e il prezzo del trasferimento. Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'organo amministrativo la dichiarazione formale di esercizio della prelazione. La partecipazione deve essere trasferita entro sessanta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato al socio offerente, tramite PEC, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci che hanno accettato e della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.
5. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intende esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che invece intendono valersene. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione, in concorso con gli altri soci. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota offerta. Qualora nessun socio comunichi l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione iniziale entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'organo amministrativo comunica al socio offerente l'assenza di accettazioni dell'offerta. Decorso il suddetto termine la procedura di prelazione deve essere ripetuta. L'efficacia dei trasferimenti nei confronti di soggetti diversi dai soci è subordinata alla deliberazione favorevole dell'Assemblea di cui al precedente comma.

	<p>6. Qualunque trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo è nulla ed inefficace nei confronti della società.</p> <p>7. In caso di aumento del capitale sociale, la deliberazione dell'Assemblea fissa le modalità, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.</p> <p>8. Gli aumenti di capitale, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.</p> <p>9. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.</p> <p>10. A carico dei soci in ritardo nei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p>
<p>ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ'. PRINCIPI FONDAMENTALI SULL' ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ.</p>	<p>ART. 6 – FINANZIAMENTI E STRUMENTI FINANZIARI</p>
<p>Si applicano alla società i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione nelle società a controllo pubblico, di cui D.lgs. 175/2016.</p>	<p>1. La Società, oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziamenti a breve, medio o lungo termine da enti finanziari abilitati in conformità con le previsioni di legge; • contributi e/o finanziamenti provenienti dal settore pubblico o privato; • ogni altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali. <p>2. I soci, su richiesta dell'Organo amministrativo, possono fornire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.</p> <p>3. I finanziamenti possono essere forniti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio.</p> <p>4. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono infruttiferi, se non viene diversamente indicato dall'Organo amministrativo nella richiesta.</p> <p>5. L'Assemblea dei soci può deliberare l'emissione di strumenti finanziari nel rispetto delle vigenti norme di legge.</p>
<p>TITOLO III - ORGANI SOCIALI</p>	
<p>ART. 7 - ORGANI SOCIALI</p>	<p>ART. 7 - ORGANI SOCIALI</p>

<p>Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei Soci; - l'Organo Amministrativo; - l'Organo di Controllo, e/o il revisore legale. <p>Il riparto dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo da eleggere, ove a composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri eletti.</p>	<p>1. Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assemblea dei soci; • l'Organo Amministrativo; • l'Organo di Controllo. <p>2. Il riparto dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo da eleggere, ove a composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa di genere vigente al momento della nomina.</p> <p>3. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>
<p>ART. 8 - ASSEMBLEA</p>	<p>ART. 8 - ASSEMBLEA</p>
<p>Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.</p>	<p>1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.</p> <p>2. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.</p> <p>3. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.</p> <p>4. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea partecipa tramite il proprio legale rappresentante o sostituto individuato in base all'ordinamento proprio del medesimo socio.</p> <p>5. L'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei commi successivi, è validamente costituita con la presenza dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.</p> <p>6. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale per le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modifiche allo Statuto; • le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; • le decisioni relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci; • l'aumento di capitale sociale; • l'acquisizione di partecipazioni in società o organismi non societari; • l'emissione di strumenti finanziari di qualunque genere; • la revoca degli amministratori. <p>7. L'Assemblea dei soci delibera con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale per le seguenti materie:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● la fusione e la scissione della società; ● lo scioglimento della società, la nomina del liquidatore e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. <p>8. L'Assemblea dei soci, in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta. Per le decisioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 delibera, rispettivamente, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più di un terzo del capitale sociale e con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.</p> <p>9. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora partecipi l'intero capitale sociale e l'intero organo amministrativo e l'organo di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.</p>
ART. 9 – COMPETENZE	ART. 9 - COMPETENZE
<p>Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p> <p>b) la decisione in ordine alla struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e la loro revoca;</p> <p>c) la nomina dell'Organo di Controllo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la nomina del Revisore Legale dei Conti;</p> <p>d) determinazione, ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, dei compensi, dei rimborsi spese e delle indennità di missione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri e fermo, in ogni caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;</p> <p>e) determinazione ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci, fermo, anche in tale caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;</p> <p>f) la delibera sulle responsabilità degli amministratori e del componente/dei componenti dell'organo di controllo connesse allo svolgimento delle attività sociali;</p> <p>g) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • h) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione 	<p>1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:</p> <p>a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p> <p>b. la decisione in ordine alla struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e la loro revoca;</p> <p>c. la nomina dell'Organo di Controllo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la nomina del Revisore Legale dei Conti;</p> <p>d. la determinazione, ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, dei compensi, dei rimborsi spese e delle indennità di missione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri e fermo, in ogni caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;</p> <p>e. la determinazione ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci, fermo, anche in tale caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;</p> <p>f. la delibera sulle responsabilità degli amministratori e del componente/dei componenti dell'Organo di</p>

<p>dei diritti dei soci;</p> <p>i) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione;</p> <p>j) l'assunzione di partecipazioni in altre società;</p> <p>k) la decisione di compiere operazioni di straordinaria amministrazione, qualora non demandate alle competenze dell'Organo Amministrativo.</p> <p>L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.</p>	<p>Controllo connesse allo svolgimento delle attività sociali;</p> <p>g. le modifiche allo Statuto;</p> <p>h. le decisioni relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;</p> <p>i. le decisioni relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>j. l'aumento di capitale sociale;</p> <p>k. l'acquisizione di partecipazioni in società o organismi non societari;</p> <p>l. l'emissione di strumenti finanziari di qualunque genere;</p> <p>m. la revoca degli amministratori;</p> <p>n. la fusione e la scissione della società;</p> <p>o. lo scioglimento della società, la nomina del liquidatore e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;</p> <p>p. la decisione di compiere operazioni di straordinaria amministrazione, qualora non demandate alle competenze dell'Organo Amministrativo.</p> <p>2. L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.</p>
<p align="center">ART.10 - CONVOCAZIONE</p>	<p align="center">ART.10 - CONVOCAZIONE</p>
<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o in mancanza da uno dei soci su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, mediante comunicazione anche via pec, dariceversi almeno 7 gg. prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare.</p> <p>E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; • che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; • che sia consentito al soggetto verbalizzante di 	<p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o in mancanza da uno dei soci su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, individuato dal Presidente per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dell'organo amministrativo.</p> <p>2. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.</p> <p>3. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con PEC contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare, inviata ai soci, all'organo di revisione e/o all'organo di controllo con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.</p> <p>4. E' consentito tenere le riunioni dell'Assemblea in modalità "videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione simultanea laddove prevista, di visionare, trasmettere e ricevere i relativi documenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento. Verificandosi tutti i suddetti presupposti, di cui dar conto</p>

<p>percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; • che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. 	<p>all'interno del verbale, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario con funzioni di verbalizzazione della riunione.</p>
<p>ART.11 – VERBALE</p>	<p>ART. 11 – VERBALE</p>
<p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.</p> <p>Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.</p>	<p>1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.</p> <p>2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.</p>
	<p>ART.11 bis – DIRITTI DEI SOCI</p>
	<p>1. L'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo [congiunto, così come nel presente statuto sarà sempre da intendersi] ai sensi di legge; sono riconosciute ai soggetti che lo esercitano facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società.</p> <p>2. Il diritto di recesso spetta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nell'ipotesi in cui un socio possa dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio.</p>
<p>ART.12 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO</p>	<p>ART.12 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CIASCUN SOCIO</p>
<p>In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vicenza esercita sulla società i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi, in conformità alla regolamentazione comunale che disciplina i controlli sulle società partecipate "in house".</p> <p>In particolare, il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del Tuel, secondo le modalità di seguito riportate.</p>	<p>1. La Società in quanto affidataria diretta di servizi in house providing è soggetta, in base alla vigente normativa, al controllo analogo congiunto di tutti i soci.</p> <p>2. Ai fini di cui al precedente articolo, è istituito il Comitato per il controllo analogo congiunto che esercita le funzioni di coordinamento operativo, controllo preventivo, controllo concomitante e verifica a posteriori.</p> <p>3. Il Comitato è composto dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, di ciascun socio e ha sede presso la sede della Società e si avvale degli uffici di quest'ultima.</p>

<p>Controllo ex ante</p> <p>a) Il documento unico di programmazione (DUP), allegato al bilancio previsionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 170 del Tuel, individua gli indirizzi e gli obiettivi gestionali della società in house, in riferimento all'arco temporale considerato dal medesimo documento. Gli obiettivi sono espressi, per quanto possibile, in termini quantitativi e qualitativi anche con l'utilizzo di appositi indicatori ed in riferimento a standard o altri parametri statistici di riferimento;</p> <p>b) Il Comune di Vicenza procede alla preventiva approvazione dei seguenti atti della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, • relazione programmatica; • piano degli investimenti; • piano di sviluppo; • piano industriale; • piano economico finanziario; • piano occupazionale; • acquisti e alienazioni di beni immobili; • impegni di spesa per importi superiori ad euro 3 milioni. <p>La Società trasmette la suddetta documentazione al Comune in tempo utile per l'approvazione del documento unico di programmazione.</p> <p>Monitoraggio o controllo "contestuale"</p> <p>Il Comune di Vicenza:</p> <p>a) Acquisisce dalla società <i>in house</i> entro il 31 agosto di ciascun anno, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali.</p> <p>b) Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi annuali e indicazione, in caso di squilibrio finanziario, delle eventuali azioni correttive che la società deve obbligatoriamente intraprendere.</p> <p>c) Ha la potestà di richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;</p> <p>d) Ha la potestà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;</p> <p>e) Ha la potestà di procedere a controlli ispettivi in qualsiasi momento;</p> <p>La società ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato in house.</p> <p>Controllo ex post</p> <p>Il Comune di Vicenza:</p> <p>a) Approva nei termini di legge la proposta di bilancio annuale della società in house, contenente lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali affidati in sede di programmazione e la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.</p>	<p>4. Ogni componente del Comitato ha diritto di voto pari a uno, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione della Società.</p> <p>5. Il Presidente del Comitato è eletto all'interno dal medesimo comitato tra i propri componenti con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e resta in carica per tutto il periodo di durata del proprio mandato amministrativo. Con analoghe modalità è eletto il vice presidente.</p> <p>6. E' consentito tenere le riunioni del Comitato in modalità "videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del Comitato e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di partecipare alla votazione simultanea laddove prevista, di visionare, trasmettere e ricevere i relativi documenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento. Verificandosi tutti i suddetti presupposti, di cui dar conto all'interno del verbale, la seduta del Comitato si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato e dove deve pure trovarsi il segretario con funzioni di verbalizzazione della riunione.</p> <p>7. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle decisioni che hanno ad oggetto i contratti in house affidati da un socio questo ha diritto di veto sulle decisioni.</p> <p>8. Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente del Comitato o su iniziativa di almeno la metà dei soci. In ogni caso si deve riunire prima di ogni seduta dell'assemblea dei soci se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del medesimo. La convocazione è trasmessa tramite PEC a tutti i soci almeno cinque giorni liberi prima della prevista seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con un preavviso non inferiore a quarantotto ore.</p> <p>9. Le sedute sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal vice presidente. Le sedute sono verbalizzate ed il verbale, sottoscritto da chi presiede, è trasmesso a tutti i soci.</p> <p>10. Il controllo preventivo avviene attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preventivo esame ed espressione di parere relativamente agli atti principali di programmazione quali piani industriali, di investimenti (o altrimenti denominati), piani occupazionali; • preventivo esame ed espressione di parere relativamente a nuovi affidamenti in house; • preventivo esame ed espressione di parere relativamente ad atti di amministrazione straordinaria quali, a titolo esemplificativo, acquisto o vendita di immobili; • preventivo esame ed espressione di parere relativamente al bilancio preventivo; • approvazione preventivo indirizzo relativamente alla
--	---

<p>b) Approva il bilancio consolidato nelle modalità previste dai principi contabili e con la verifica dei crediti e debiti reciproci da evidenziarsi nel proprio rendiconto annuale.".</p>	<p>scelta dell'organo amministrativo.</p> <p>11. Il controllo concomitante avviene attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la facoltà di richiedere all'Organo amministrativo, che deve adempiere nel termine di trenta giorni, relazioni periodiche, condurre ispezioni e indagini sulla documentazione contabile; • la verifica periodica sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla Società e più in generale verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi industriali e di gestione, con l'obbligo per la società di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato in house. <p>Il Comitato potrà fornire indirizzi e raccomandazioni sulla gestione economica e finanziaria. L'Organo amministrativo della Società sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi ricevuti e ad uniformarsi alle direttive gestionali e ai rilievi formulati, assicurando tempestivo adempimento.</p> <p>12. La verifica a posteriori da parte del Comitato avviene attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preventivo esame ed espressione parere relativamente al bilancio consuntivo. • verifica dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi assegnati. <p>L'Organo amministrativo relaziona al Comitato, almeno una volta all'anno, sullo stato degli affidamenti in esecuzione nel corso dell'anno solare e sull'andamento generale dell'amministrazione della Società.</p> <p>13. Le deliberazioni del Comitato per il controllo analogo devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società. I medesimi, qualora deliberino in senso difforme, devono motivare specificamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per la realizzazione dell'oggetto sociale.</p> <p>14. I singoli soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della Società e di sottoporre direttamente all'organo amministrativo proposte e problematiche rilevate. L'organo amministrativo è tenuto a fornire la massima collaborazione, anche fornendo i dati richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.</p>
<p>TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO</p>	
<p>ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p>	<p>ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà del Comune, in sede di Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2016, di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.</p> <p>Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo</p>	<p>1. L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà dell'Assemblea, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, di nominare un Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere composto da tre componenti.</p> <p>2. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo</p>

<p>quanto stabilito dalle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dalla disciplina normativa in ogni tempo vigente. La scelta degli amministratori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa ed in particolare dall'art. 11, D. Lgs. 175/2016.</p> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>	<p>quanto stabilito dalle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dalla disciplina normativa in ogni tempo vigente. La scelta degli amministratori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa ed in particolare dall'art. 11, D. Lgs. 175/2016.</p>
<p>ART. 14 – DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE</p>	<p>ART. 14 – DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE</p>
<p>Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato nell'atto di nomina e, in assenza di specificazione, per tre esercizi sociali.</p> <p>Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Agli amministratori si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e pertanto gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.</p>	<p>1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato nell'atto di nomina e, in assenza di specificazione, per tre esercizi sociali. Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>2. Agli amministratori si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e pertanto gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.</p>
<p>ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>L'Assemblea dei soci nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente al quale spetta la legale rappresentanza della società. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea e, in caso in cui questa non vi provveda, il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Vice Presidente con funzioni vicarie, fermo restando che la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a favore del Vice Presidente.</p> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza</p>	<p>1. L'Assemblea dei soci nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente al quale spetta la legale rappresentanza della società. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea e, in caso in cui questa non vi provveda, il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Vice Presidente con funzioni vicarie, fermo restando che la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a favore del Vice Presidente.</p> <p>2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>4. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte</p>

<p>indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.</p>	<p>senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.</p>
<p>ART. 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>ART. 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>- Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda al Presidente da oltre la metà dei suoi membri.</p> <p>- Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.</p> <p>- La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>- Il Consiglio si raduna di regola presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio di riferimento del socio.</p> <p>- Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.</p> <p>- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:</p> <p>- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda al Presidente da oltre la metà dei suoi membri.</p> <p>2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.</p> <p>3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>4. Il Consiglio si riunisce di regola presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Provincia di Vicenza.</p> <p>5. Anche se non convocate con le modalità di cui sopra, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. - 	<p>determinazione per la quale ha votato il Presidente.</p> <p>8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.</p>
ART. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	ART. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
<ul style="list-style-type: none"> - All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto anche con riferimento all'esercizio del controllo analogo da parte del socio. - Fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. - In caso di nomina dell'organo di amministrazione in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto anche con riferimento all'esercizio del controllo analogo da parte dei soci. 2. Fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. 3. In caso di nomina dell'Organo di Amministrazione in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
ART. 18 – RAPPRESENTANZA	ART. 18 – RAPPRESENTANZA
<p>La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegate, se nominato, e nei limiti della delega.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nell'eventualità di nomina dell'Amministratore Unico, allo stesso spetta la legale rappresentanza della società. - La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, se nominato, e nei limiti della delega. Nell'eventualità di nomina dell'Amministratore Unico, allo stesso spetta la legale rappresentanza della società. 2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
ART. 19 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	ART. 19 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
<p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p> <p>L'Assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e un premio al raggiungimento dei risultati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate da enti pubblici locali. Restano ferme le eventuali normative sui limiti ai compensi specificamente applicabili agli amministratori di società in house.</p> <p>Nel caso di nomina di amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. 2. L'Assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e un premio al raggiungimento dei risultati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate da enti pubblici locali. Restano ferme le eventuali normative sui limiti ai compensi specificamente applicabili agli amministratori di società in house.

nomina.	
ART. 20 – DIRETTORE GENERALE	ART. 20 – DIRETTORE GENERALE
<p>L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante dell'assemblea dei soci, scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società. Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, dura in carica di regola per tre anni e può essere rinnovato.</p> <p>- Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dall'Organo Amministrativo.</p> <p>- L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relative al rapporto di lavoro del Direttore Generale.</p>	<p>1. L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, previo parere obbligatorio e vincolante dell'assemblea dei soci, scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società. Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, dura in carica di regola per tre anni e può essere rinnovato.</p> <p>2. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dall'Organo Amministrativo.</p> <p>3. L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relative al rapporto di lavoro del Direttore Generale.</p>
TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO	
ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO	ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO
<p>Come previsto dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 175/2006, la società dovrà nominare l'organo di controllo o un revisore.</p> <p>- L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relative al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito. Agli organi di controllo si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e pertanto ove non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.</p> <p>- Il Collegio Sindacale, ove costituito, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea dei Soci, che determina il compenso dell'organo di controllo per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>- Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.</p> <p>- Il Collegio Sindacale è validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente</p>	<p>1. La società può nominare il sindaco, o il Collegio Sindacale, e/o il revisore legale. Nei casi previsti dalla legge, la nomina del sindaco, del Collegio Sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.</p> <p>2. Se l'Assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea dei Soci, che determina il compenso dell'Organo di controllo per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.</p> <p>4. Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti e videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale.</p>

<p>informato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti e audio/video o anche solo audiocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. 	
ART. 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	ART. 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
<p>La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti indipendente o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il revisore o la società incaricata della revisione: <ul style="list-style-type: none"> - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano. - L'Assemblea nel nominare il revisore deve anche determinare il suo compenso per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali. - Il revisore contabile o la società di revisione devono conservare per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore. - Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La revisione legale dei conti è demandata a un revisore unico o a una società di revisione, abilitati all'esercizio di tali funzioni e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. 2. La durata dell'incarico non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. L'organo di revisione è rieleggibile. 3. La determinazione del compenso dell'organo di revisione è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto di nomina.
TITOLO VI - BILANCIO E UTILI	
ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE	ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE
<p>Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 24 - BILANCIO	ART. 24 - BILANCIO
<p>Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge. 2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 3. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VII - SCIoglimento	

ART. 25 – SCIoglimento	ART. 25 – SCIoglimento
<p>In caso di scioglimento volontario nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, il socio, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:</p> <p>a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;</p> <p>b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;</p> <p>c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;</p> <p>d) i poteri dei liquidatori.</p> <p>In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.</p> <p>La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..</p> <p>Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p>	<p>1. In caso di scioglimento volontario nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea, con apposita deliberazione stabilisce:</p> <p>a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;</p> <p>b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;</p> <p>c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;</p> <p>d. i poteri dei liquidatori.</p> <p>2. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.</p> <p>3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci presa con le medesime maggioranze previste dal presente Statuto per lo scioglimento. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..</p> <p>4. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p>
ART. 26 – FORO COMPETENTE	ART. 26 – FORO COMPETENTE
<p>Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p>	<p>1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p>
ART. 27 – NORME DI RINVIO	ART. 27 – NORME DI RINVIO
<p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni a partecipazione pubblica locale. Le modifiche delle disposizioni legislative ove queste siano specifiche e di diretta e obbligatoria applicazione, si applicheranno direttamente alla società, dovendosi intendere il presente Statuto direttamente modificato dalla normativa.</p>	<p>1. Per quanto non previsto nello Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società a partecipazione pubblica locale e le norme del codice civile, se ed in quanto non derogate dalle norme speciali suddette.</p> <p>2. Le modifiche delle disposizioni legislative, ove queste siano specifiche e di diretta e obbligatoria applicazione, si intendono automaticamente recepite e immediatamente applicabili.</p>



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

OGGETTO: AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Vicenza, li 24/02/2026

Il Dirigente

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**OGGETTO: AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO
E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.**

Ufficio Proponente: RAGIONERIA - AZIENDE

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

ANNOTAZIONI:

Vicenza, li 24/02/2026

Il Dirigente
SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTABILITA'
ECONOMICO-FINANZIARIA
Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da:

Dalla Barba Mirko

Firmato il 23/02/2026 13:26

Serial Certificate: 5149305

Valido dal 28/11/2025 al 28/11/2028

Info Camere Qualified Electronic Signature CA



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE/PARERE N. 3/2026

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale: **AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

Il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2026, a seguito di informale convocazione, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Vicenza nelle persone dei signori (i) Eberle Cristiano – Presidente; (ii) Biolo Oriella – Componente; (iii) Dalla Barba Mirko – Componente, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, il Collegio provvede all'esame puntuale della proposta di delibera consiliare in oggetto.

Esaminata puntualmente la proposta di atto deliberativo nonché la documentazione trasmessa allo scrivente Collegio e parte integrante della proposta medesima, documentazione specificatamente allegata all'atto deliberativo, alla quale si rinvia.

Esaminati in particolare: (i) la nota dell'Amministratore Unico della Società pervenuta al Comune di Vicenza ivi compreso l'analitico percorso giuridico-amministrativo e gestionale in essa rappresentato; (ii) la bozza di Statuto sociale licenziata dalla Società e posta all'esame del socio Comune di Vicenza.

Viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 22 dicembre 2025 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 24/4/2025 di approvazione del Rendiconto dell'anno 2024 del Comune di Vicenza.

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 201/2022;
- lo Statuto del Comune di Vicenza;
- il Regolamento del Consiglio comunale;
- il Regolamento della Giunta comunale;
- il Regolamento in materia di Controlli interni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, c. 1, del Tuel esprime

parere favorevole

sulla proposta deliberazione di Consiglio Comunale **AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.**



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Il verbale viene chiuso dopo la stesura, lettura ed unanime approvazione del parere.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRESIDENTE dott. Cristiano Eberle - F.to digitalmente

COMPONENTE dott. Oriella Biolo - F.to digitalmente

COMPONENTE dott. Mirko Dalla Barba - F.to digitalmente

Firmato digitalmente da: Cristiano Eberle
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC VICENZA/80016170245
Data: 23/02/2026 12:00:58

Firmato digitalmente da: Oriella Biolo
Data: 23/02/2026 13:13:29



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

OGGETTO: Aziende -AMCPS SRL – Approvazione modifiche allo Statuto e aumento del Capitale Sociale

Si comunica che la Commissione consiliare permanente “Affari Istituzionali, Finanze e Partecipate”, riunitasi in numero legale in data 09/03/2026 per esaminare il provvedimento in oggetto, ha espresso il parere come segue:

Favorevoli: Burlina Mauro, Rizzini Lorenza, Marchetti Alessandro, Pizzolato Elia (delegato da Bardin Pgn. 39412), Pilan Mattia;

Contrario: Zocca Marco;

Si riservano di esprimere il proprio parere in aula consiliare: Porelli Valeria, Sorrentino Valerio;

Assente giustificato: Bardin Massimo;

Assenti non giustificati: Dalla Negra Michele, Poncato Luca;

Uscito: Colombara Raffaele.

La Presidente della Commissione
Affari Istituzionali, Finanze e Partecipate
Dott.ssa Lorenza Rizzini
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 12/03/2026

OGGETTO: AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo on-line dal 25/03/2026 al 09/04/2026, al numero di registro **1333**, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Vicenza, li 13/04/2026

E.Q.
FIORENZA BARBIERI / ArubaPEC
S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 12/03/2026

OGGETTO: AZIENDE: AMCPS SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesta inoltre che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2026 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vicenza, li 20/04/2026

**Il Segretario Generale
Di Cindio Stefania / InfoCamere
S.C.p.A.**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)